




## NOTIZIARIO N. 29 - 22 LUGLIO 2022


### AFFARI GENERALI

-  **Chiusura estiva degli uffici di Confimi Romagna: (da martedì 16 a venerdì 26 agosto 2022).** pag. 3
-  **Persone disabili occupate ai sensi della legge n. 68/1999: assegnazione di contributi a sostegno della mobilità casa-lavoro da parte dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.** pag. 4
-  **Camera Di Commercio di Ravenna: contributi a fondo perduto per favorire lo sviluppo della cultura di prevenzione della crisi d'impresa e contrastare le difficoltà economico-finanziarie delle micro, piccole e medie imprese della provincia.** pag. 14
- ♦ «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina»: testo del d.l. ("Aiuti") n. 50/2022 coordinato con la legge di conversione 15/7/2022 n. 91 e scheda di sintesi dei suoi contenuti. pag. 18

### FINANZA AGEVOLATA


-  **Transizione digitale delle imprese dell'Emilia Romagna.** pag. 44

### FISCALE


-  **Decreto "Aiuti" e istanza semplificata di rateizzazione delle cartelle: online i nuovi modelli dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.** pag. 46
- ♦ Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate. pag. 49

### FORMAZIONE

sviluppo pmi

-  **Fondimpresa – Avviso 4/2022**
- "Formazione a sostegno della Green Transition e della Circular Economy nelle imprese aderenti".** pag. 53

### SINDACALE E PREVIDENZIALE

-  **Note di rettifica e diffide di adempimento INPS: sospeso l'inoltro dal 25 luglio al 31 agosto 2022.** pag. 56
- ♦ Evoluzione della struttura Uniemens-CIG (UNI41) per il pagamento diretto CIG e fondi di solidarietà: chiarimenti INPS. pag. 58
- ♦ Gestione del rischio caldo: guida INAIL sulla prevenzione delle patologie da calore nei luoghi di lavoro. pag. 59
- ♦ TFR: indice di rivalutazione di giugno 2022. pag. 77

**CHIUSURA ESTIVA DEGLI UFFICI DI CONFIMI ROMAGNA  
(DA MARTEDÌ 16 A VENERDÌ 26 AGOSTO 2022)**

L'Associazione resterà chiusa per la consueta pausa estiva da martedì 16 a venerdì 26 agosto 2022, compresi.

La normale attività lavorativa riprenderà lunedì 29 agosto 2022.

CONFIMI ROMAGNA resta a disposizione delle aziende aderenti che, limitatamente al citato periodo 16-26 agosto 2022, dovessero avere **eventuali esigenze eccezionali**, invitandole a segnalarcele (insieme ai riferimenti della persona da contattare al bisogno, qualora siano diversi da quelli della mittente), con la massima sollecitudine possibile e (al fine di consentirci di vagliarle e riscontrarle) preferibilmente entro il 5 agosto p.v., a: [info@confimiromagna.it](mailto:info@confimiromagna.it).

Per quanto precede, **fino a venerdì 12 agosto 2022** ogni area di CONFIMI ROMAGNA, **compresa quella di gestione e tenuta libri paghe**, risponderà regolarmente alle richieste pervenute, ai rispettivi numeri di telefono e indirizzi di posta elettronica.

Nel periodo 16-26 agosto 2022, per eventuali necessità, le associate potranno comunque contattare:

- dott. Mauro Basurto: telefono 335 372511; mail: [basurto@confimiromagna.it](mailto:basurto@confimiromagna.it);
- dott. Cesare Taroni: telefono 349 2391257; mail: [taroni@confimiromagna.it](mailto:taroni@confimiromagna.it).

**PERSONE DISABILI OCCUPATE AI SENSI DELLA LEGGE N. 68/1999  
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA MOBILITÀ CASA-LAVORO DA PARTE  
DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA**

Il 30 giugno 2022, la Giunta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna - Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, S. Agata sul Santerno -, «nell'ambito degli **interventi finalizzati a promuovere e sostenere il pieno diritto al lavoro delle persone con disabilità sul territorio**», ha approvato il nuovo bando con cui procederà «all'assegnazione di contributi atti a **favorire la mobilità casa-lavoro per lavoratori disabili.**»

Il bando prevede in specifico l'erogazione di un contributo forfettario, **destinato a persone disabili occupate ai sensi della legge n. 68/1999** (da ultimo, CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2, 12 e 19 del 2022).

I beneficiari dovranno essere residenti in uno dei citati nove Comuni dell'Unione della Bassa Romagna, «per i quali risulti la necessità, per difficoltà negli spostamenti casa-lavoro, di servizi di trasporto personalizzato da e verso il luogo di lavoro, laddove non sia garantita la raggiungibilità con mezzi pubblici adeguati e/o compatibili con gli orari di lavoro.

**Le risorse erogate andranno a esclusiva copertura integrale o parziale dei costi sostenuti nell'anno 2021**, fino a un tetto massimo di spesa pro-capite pari a 3.000,00 euro annui. In presenza di un numero di richieste superiore alle risorse assegnate, il contributo pro-capite potrà essere ridotto in modo proporzionale, per consentire il soddisfacimento di tutte le richieste. Qualora si verificassero economie rispetto alle risorse assegnate e a conclusione dell'istruttoria, saranno rimborsate anche le spese sostenute per il solo servizio di trasporto realizzato a favore di tirocinanti con disabilità per gli spostamenti da e verso l'azienda ospitante.»

La domanda di contributo dovrà pervenire, con le modalità indicate nell'accluso Avviso pubblico (allegato 1) - e l'utilizzo della modulistica riportata in calce allo stesso (allegato 2) -, alla Segreteria del Servizio sociale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna di via Amendola n. 68, a Lugo (tel.0545-38238), **entro e non oltre le ore 12,00 di martedì 9 agosto 2022.**

Per informazioni e supporto nella compilazione della domanda, è possibile rivolgersi telefonicamente «all'Area Welfare, Ufficio di piano, Dott.ssa Chiara Poggiolini tel.0545-38238 oppure via email al seguente indirizzo: [poggiolinic@unione.labassaromagna.it](mailto:poggiolinic@unione.labassaromagna.it).»

**AVVISO PUBBLICO**  
**PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' CASA-  
LAVORO PER PERSONE CON DISABILITA'**  
**(Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n. 1306 del 02/8/2021)**

**L'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA**  
**AREA WELFARE – SERVIZIO SOCIALE E SOCIO SANITARIO**

**Viste**

- **la Legge 5 febbraio 1992, n.104** “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e ss.mm.ii;
- **la Legge 12 marzo 1999, n.68** “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e ss.mm.ii. e in particolare l’art.14 (Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità);
- **la Legge Regionale 1 agosto 2005 n.17** “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” e ss.mm.ii.;
- **la DGR n.715 del 17/5/2021** “Programmazione anno 2021 delle risorse Fondo regionale persone con disabilità: approvazione del programma annuale”;
- **la DGR n.1306 del 02/8/2021** “Riconoscimento di contributi a sostegno della mobilità casa-lavoro: criteri di riparto e assegnazione delle risorse- DGR 715/2021 Programma Fondo Regionale disabili anno 2021”.

in esecuzione alla Delibera di Giunta dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna n.91 del 30/6/2022;

**RENDE NOTO CHE**

al fine di promuovere e sostenere il pieno diritto al lavoro delle persone con disabilità sul territorio e favorire in particolare la mobilità casa-lavoro per persone disabili, inserite al lavoro e con difficoltà di spostamento, si procederà all’assegnazione di contributi secondo le disposizioni di seguito indicate :

**1) Oggetto dell’Avviso:**

Il presente Avviso pubblico, disciplina l’erogazione di contributi come misura atta a favorire la mobilità casa-lavoro-casa per persone disabili come meglio specificato di seguito all’art.2.

**2) Beneficiari dei contributi e criteri di ammissibilità delle richieste:**

Secondo quanto stabilito dall’allegato 1) della DGR 715/2021, sono ammessi a beneficiare del contributo, nei limiti delle risorse disponibili, le persone con disabilità, ai sensi della legge n.68/99, inserite al lavoro e con difficoltà negli spostamenti casa lavoro.

Potranno altresì essere ammessi al beneficio, qualora si verificassero economie rispetto alle risorse assegnate e a conclusione dell’istruttoria, le spese sostenute per il solo servizio di trasporto realizzato in favore di tirocinanti con disabilità per gli spostamenti da e verso l’azienda ospitante.

Le richieste saranno dichiarate ammissibili qualora siano posseduti i seguenti requisiti:

- essere residenti in uno dei Comuni dell’Unione della Bassa Romagna;
- avere avuto nel 2021 un rapporto di lavoro o di tirocinio;
- trovarsi in una condizione di difficoltà nella mobilità casa lavoro e necessitare, per questo, di servizi di trasporto personalizzato (mezzi attrezzati, accompagnamento, etc...)

da e verso il luogo di lavoro, laddove non sia garantita la raggiungibilità con mezzi pubblici adeguati e/o compatibili con gli orari di lavoro.

**Tutti i requisiti devono essere posseduti entro la data di chiusura del presente Avviso Pubblico.**

### **3) Risorse finanziarie disponibili**

Le iniziative oggetto del presente Avviso Pubblico sono finanziate con il contributo del Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità (L.R 17/2005).

Le risorse finanziarie, disponibili per il presente Avviso, ammontano complessivamente a € 34.600,86.

Per ciascuna richiesta di contributo, verrà rimborsato unicamente l'importo delle spese per il raggiungimento del posto di lavoro, sostenute e documentate dal richiedente, con le modalità sotto descritte, e riguardanti l'anno 2021.

Per ciascuna domanda di contributo verrà rimborsato unicamente l'importo delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, **fino a un tetto massimo di spesa pro-capite pari a € 3.000,00 (tremilaeuro/00) annui.**

In presenza di un numero di richieste superiore alle risorse assegnate, il contributo pro-capite potrà essere ridotto in modo proporzionale, per consentire il soddisfacimento di tutte le richieste.

Qualora si verificassero economiche rispetto alle risorse assegnate e a conclusione dell'istruttoria, saranno rimborsate anche le spese sostenute per il solo servizio di trasporto realizzato a favore di tirocinanti con disabilità per gli spostamenti da e verso l'azienda ospitante.

### **4) Tipologie di interventi finanziabili**

Le risorse erogate dovranno essere utilizzate esclusivamente per la copertura delle spese ammissibili effettivamente sostenute e debitamente documentate per il raggiungimento del posto di lavoro (sono pertanto escluse dal riconoscimento le giornate prestate in modalità di smartworking presso il proprio domicilio), ivi compresa anche la messa a punto di ogni strumento/iniziativa utile per il raggiungimento dell'autonomia logistica negli spostamenti da e verso il luogo di lavoro della persona disabile interessata.

A titolo puramente esemplificativo, la domanda di contributo potrà essere finalizzata al riconoscimento di:

a) spese autocertificate, relative al carburante, sostenute per i servizi organizzati in autonomia con l'utilizzo di veicolo personale e/o familiare; per le spese di carburante si prevede un rimborso forfettario, in base ai chilometri percorsi per raggiungere il luogo di lavoro, ad una tariffa chilometrica onnicomprensiva pari a € 0,33 al km (calcolata su un quinto del prezzo medio annuale della benzina verde rilevato dal Ministero dello sviluppo economico – anno 2021);

b) spese autocertificate, relative al carburante, sostenute da accompagnatori di persone disabili (a titolo esemplificativo rientrano in questa categoria forme di supporto negli spostamenti casa-lavoro-casa tramite accompagnamento da parte di parenti o affini, anche se non conviventi, colleghi di lavoro, conviventi e/o persone che si rendano disponibili all'accompagnamento, servizi di car-sharing, car pooling etc...esclusivamente per i percorsi casa al/dal luogo di lavoro); per le spese di accompagnamento sostenute, è previsto un rimborso il cui importo sarà definito, in modo forfettario, in base ai chilometri percorsi per raggiungere il luogo di lavoro, ad una tariffa chilometrica onnicomprensiva pari a € 0,70 al km;

c) spese per il conseguimento della patente di guida, allegando alla domanda i documenti di quietanza intestati o cointestati al richiedente, attestanti i costi sostenuti, presso autoscuole convenzionate, nel corso del 2021;

d) spese, già sostenute, per l'acquisto personale di bici elettrica (o altri veicoli elettrici), ciclomotore o motoveicolo, auto, con o senza patente allegando, tra gli altri, alla domanda i documenti di quietanza intestati o cointestati al richiedente, attestanti i costi sostenuti per l'acquisto del mezzo.

e) spese, già sostenute, per l'adattamento del veicolo destinato alla mobilità di persone disabili

f) spese per servizio di taxi o di altro servizio di trasporto personalizzato erogato da società, associazioni di volontariato e/o privati con conducente regolarmente retribuito ai sensi di legge;

e in generale di ogni altro onere documentabile sostenuto per l'attivazione di interventi a sostegno della mobilità casa-lavoro-casa di persone disabili .

Rispetto ai tragitti di cui al punto a) e b) si considererà il percorso di andata/ritorno dal domicilio/residenza del beneficiario al posto di lavoro. Nel caso in cui il trasporto venga effettuato da accompagnatore volontario, verrà considerato anche il ritorno (a vuoto) di quest'ultimo.

I contributi oggetto del presente avviso non sono cumulabili con altre agevolazioni erogate da soggetti pubblici e/o privati per il miglioramento delle condizioni di trasporto casa lavoro nel caso in cui si riferiscano alle medesime spese.

### **5) Modalità di presentazione della richiesta di contributo**

La richiesta di contributo, redatta in carta semplice e predisposta tramite l'apposita Domanda di contributo, allegato A) del presente Avviso, dovrà essere compilata in tutte le sue parti e sottoscritta personalmente dal soggetto interessato al beneficio o da persona facenti le veci dell'interessato (genitore, fratello/sorella, coniuge/convivente, convivente, Amministratore di sostegno, tutore).

I moduli da utilizzare per l'apposita domanda di contributo sono disponibili nel seguente sito Internet dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna: <http://www.labassaromagna.it/Guida-ai-Servizi/Sociale/Sostegno-economico/Per-anziani-e-disabili/Assegnazione-di-contributi-a-sostegno-della-mobilita-casa-lavoro-per-persone-disabili> .

Alla domanda di contributo dovranno essere tassativamente allegati:

- fotocopia del documento che attesti la condizione di disabilità ai sensi della L.68/99 (diagnosi funzionale o certificato di invalidità rilasciati dall'Ente preposto al riconoscimento);
- fotocopia fronte e retro del documento d'identità del beneficiario del contributo e del richiedente se diverso dal beneficiario in corso di validità;

La domanda di contributo dovrà contenere al suo interno, tra le altre cose, anche una descrizione delle condizioni soggettive e/o oggettive, che possono impedire o rendere difficoltoso il percorso casa-lavoro.

### **6) Termini di presentazione della richiesta di contributo:**

La domanda, firmata e completa di tutti gli allegati necessari e dei documenti giustificativi delle spese per le quali si richiede il rimborso, dovrà pervenire alla Segreteria del Servizio sociale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna (Via Amendola n.68 48022 Lugo (Ra) all' att.ne Dott.ssa Chiara Poggiolini:

**entro e non oltre le ore 12,00 di martedì 9 agosto 2022**

in uno dei sottoelencati modi:

- spedizione tramite servizio postale, esclusivamente con raccomandata con ricevuta di ritorno; per tale spedizione non farà fede il timbro postale, ma il timbro di ricezione apposto sulla domanda dal Servizio, completo di data e protocollo;
- spedizione tramite email al seguente indirizzo [serviziosociale@unione.labassaromagna.it](mailto:serviziosociale@unione.labassaromagna.it) indicando nell'Oggetto: *Avviso pubblico assegnazione di contributi a sostegno della mobilità casa-lavoro per persone disabili*;
- spedizione tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo P.E.C. [pg.unione.labassaromagna.it@legalmail.it](mailto:pg.unione.labassaromagna.it@legalmail.it), indicando nell'Oggetto: *Avviso pubblico assegnazione di contributi a sostegno della mobilità casa-lavoro per persone disabili*; in questo caso farà fede la data e l'ora di ricezione della casella di posta elettronica certificata dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, attestata dalla ricevuta di consegna.

Compatibilmente con eventuali limitazioni in materia di accesso agli sportelli sociali e ai pubblici servizi sarà possibile concordare una consegna a mano da parte dell'interessato o da un suo delegato, previo appuntamento telefonico, chiamando da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 12,30, gli Uffici di Via Amendola 68, a Lugo (Ra) tel.0545-38238.

**Non saranno prese in considerazione domande di contributo pervenute oltre il termine sopra indicato.**

Sarà accettata **una sola domanda di contributo per ciascun beneficiario.**

### **7) Istruttoria e modalità di erogazione dei contributi:**

Le domande verranno istruite dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande ed entro 30 giorni da quest'ultimo, a meno che il numero e la complessità delle istanze pervenute non giustifichi tempi più lunghi (max 45 giorni).

Nell'ambito dell'istruttoria, il Servizio sociale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna valuterà le richieste di contributo pervenute nei termini di cui sopra, esaminando la documentazione presentata, utile a ricostruire la situazione della persona disabile richiedente e ne curerà l'istruttoria di ammissibilità ed erogazione dei contributi.

Eventuali irregolarità o parziali omissioni delle domande e della relativa documentazione obbligatoria dovranno essere regolarizzate entro il termine comunicato dall'Amministrazione; la mancata regolarizzazione entro i termini comporterà l'esclusione della domanda .

In caso di insufficienza nella documentazione utile per il completamento dell'istruttoria, il Servizio provvederà a sospendere l'istruttoria di valutazione per richiedere le necessarie integrazioni.

Le richieste ritenute ammissibili saranno evase nei limiti di capienza delle risorse previste . L'istruttoria si concluderà con una valutazione sull'ammissibilità al finanziamento o, in caso negativo, le motivazioni dell'esclusione e sull'ammontare del contributo pro-capite ammissibile.

L'esito dell'istruttoria, approvato con atto del Dirigente dell'Area Welfare dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna o suo delegato, sarà comunicata a tutti coloro che hanno presentato domanda, con apposita comunicazione scritta o tramite email all'indirizzo di posta elettronica indicato dal richiedente. Il servizio procederà all'erogazione del contributo secondo le modalità e i tempi tecnici necessari all'espletamento dei pagamenti .

Il contributo assegnato è strettamente personale, non è soggetto a ritenute fiscali e dovrà essere utilizzato esclusivamente a rimborso delle spese documentate per il percorso casa-lavoro-casa.

### **8) Controlli**

L'Unione dei Comuni, nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni, potrà procedere ad effettuare idonei controlli, secondo le modalità previste dall'art. 71 del DPR

445/2000, sul contenuto delle autocertificazioni rese dai richiedenti ai sensi dell'art. 46 del medesimo DPR.

Qualora dai sopraccitati controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, oltre alle conseguenze penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, l'Amministrazione provvederà, ai sensi dell'art. 75 del medesimo DPR, ad adottare l'atto di decadenza dal beneficio eventualmente conseguito dal richiedente e al recupero delle somme indebitamente percepite.

#### **9) Trattamento dei dati personali:**

Tutti i dati di cui l'Unione dei Comuni venga in possesso a seguito del presente Avviso Pubblico saranno trattati nel rispetto della vigente normativa D.Lgs.n.196/2003 e ss.mm.ii., nonché del GDPR (Regolamento UE n. 2016/679) e del D.Lgs. 101/2018, recante le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, anche con l'ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per gli scopi necessari alla procedura oggetto del presente avviso pubblico.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio per la partecipazione alla procedura prevista dall'avviso pubblico per la concessione di contributi finalizzati a sostenere la mobilità casa-lavoro-casa.

#### **10) Informazioni**

Per informazioni e supporto nella compilazione, è possibile rivolgersi telefonicamente all'Area Welfare, Ufficio di piano, Dott.ssa Chiara Poggiolini tel.0545-38238 email [poggiolinic@unione.labassaromagna.it](mailto:poggiolinic@unione.labassaromagna.it).

#### **Allegati all'Avviso pubblico:**

- Domanda di contributo

Lugo, 01/07/2022

Il Responsabile  
Servizio Anziani e Disabili  
Dott.ssa Chiara Poggiolini





DATA DI ARRIVO

N. PROTOCOLLO

**Allegato A**

**AREA WELFARE - SERVIZIO SOCIALE**

**Domanda per l'assegnazione di contributi a sostegno della mobilità casa-lavoro per persone disabili  
(Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n. 1306 del 02/8/2021)**

(Delibera di Giunta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n.91 del 30/6/2022)

=====

*(compilare con i dati relativi all'interessato-beneficiario – persona disabile)*

Nome e Cognome \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_

Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_

Prov. \_\_\_\_\_ cap. \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Codice Fiscale

email \_\_\_\_\_ (da indicare per tutte le comunicazioni inerenti il bando).

*(compilare solo se la domanda viene fatta da persona facente le veci dell'interessato-beneficiario)*

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ cap. \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ cell. \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Codice Fiscale

In qualità di \_\_\_\_\_ dell'interessato/a  
*(Indicare se genitore, fratello/sorella, coniuge, convivente, amministratore di sostegno, tutore, ecc.)*

**CHIEDE**

di partecipare all'Avviso pubblico indetto dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e previsto dalla Delibera di Giunta n.91 del 30/6/2022, per l'**assegnazione di contributo** (fino ad un limite massimo pro-capite di €. 3.000,00 – tremila/00), a titolo di rimborso dei costi sostenuti per la mobilità casa-lavoro-casa a persone con disabilità, inserite al lavoro e con difficoltà negli spostamenti casa-lavoro, che necessitano di servizi di trasporto personalizzato (mezzi attrezzati, accompagnamento, etc...) da e verso il luogo di lavoro, laddove non sia garantita la raggiungibilità con mezzi pubblici adeguati e/o compatibili con gli orari di lavoro, in misura forfettaria rispetto alle spese sostenute negli spostamenti.

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (artt.46 e 47 nonché art.3 per i cittadini stranieri UE o extra UE),

consapevole che, qualora, da eventuali controlli, emerga la non veridicità di quanto dichiarato, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti ed è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 75 e 76 del citato D.P.R.,

### **DICHIARA**

*(nel caso il richiedente non sia la persona disabile, i dati di seguito riportati dovranno essere quelli della persona interessata a beneficiare del contributo, ossia il lavoratore disabile)*

**che la persona disabile, beneficiaria della domanda di contributo, risulta (barrare con una X):**

- 1) residente nel Comune di \_\_\_\_\_ ;
- 2) inserita al lavoro presso:

*(Dati relativi all'ambito di lavoro)*

Ragione sociale ditta \_\_\_\_\_

Sede di lavoro: Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

Cap. \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

Tipologia di-assunzione: *(barrare il quadratino corrispondente)*

- contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno; Data di assunzione \_\_\_\_\_
- contratto a tempo indeterminato e a tempo parziale; Data di assunzione \_\_\_\_\_
- contratto a tempo determinato e a tempo pieno dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_
- contratto a tempo determinato e a tempo parziale dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_
- tirocinio formativo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_
- altro \_\_\_\_\_

- 3) presentare difficoltà negli spostamenti e problemi *di natura soggettiva o oggettiva* di raggiungibilità del posto di lavoro COSI' DESCRITTI<sup>1</sup>:

---

---

---

- 4) aver adottato i seguenti interventi per permettere il raggiungimento da e per il luogo di lavoro;

---

---

---

<sup>1</sup>: a puro titolo esemplificativo si elencano alcune delle condizioni soggettive e oggettive che possono rendere difficoltoso il percorso casa-lavoro per un lavoratore disabile.

- **OGGETTIVE**: inesistenza e/o impossibilità dell'utilizzo del mezzo proprio; mancanza o progressiva riduzione di linee della rete di trasporto pubblico nel percorso casa/lavoro; ridotto numero di corse sulla linea di trasporto pubblico nel percorso casa/lavoro; turnazione non coincidente con orari di trasporto pubblico; delocalizzazione della produzione successiva agli inserimenti effettuati;

- **SOGGETTIVE**: certificazione di disabilità documentata che attesti l'incompatibilità con l'autonomia nel trasporto da e verso la sede di lavoro, condizioni di disagio sociale, economico ed abitativo documentabile, etc. (tali condizioni devono impedire o rendere comunque problematici gli spostamenti casa/lavoro)

5) che (compilare i soli campi attinenti alla/e tipologia/e di onere/i per la/le quale/i viene chiesto il contributo)

- per raggiungere il posto di lavoro (dal Comune di \_\_\_\_\_ al Comune di \_\_\_\_\_) vengono percorsi complessivamente KM./giorno \_\_\_\_\_, per un numero di giornate lavorate presso la sede (indicare solo il numero di giorni svolti in presenza presso la sede di lavoro; non indicare le giornate di lavoro in smartworking), nel corso dell'anno 2021, pari a \_\_\_\_\_, e per un numero di km. complessivamente percorsi pari a \_\_\_\_\_;

- il trasporto avviene con

- mezzo proprio
- mezzo di terzi

- il trasporto avviene tramite accompagnatore e in specifico fornito da (barrare con una X) :

- Familiari
- Amici/ Colleghi
- Datore di Lavoro
- Associazioni/ Cooperative ecc
- Altro (*specificare*) \_\_\_\_\_

6) che la spesa effettivamente sostenuta per l'anno 2021, per la quale viene presentata domanda di contributo, è stata complessivamente pari ad:

Euro \_\_\_\_\_ (in cifre) / \_\_\_\_\_ (in lettere),  
a giustificazione della quale si allega, a corredo dell'istanza la seguente documentazione, giustificativa (*barrare la casella corrispondente*):

- ricevuta di pagamento nel caso il trasporto adottato preveda un corrispettivo di pagamento;
- altro (*specificare*) \_\_\_\_\_.

7) di acconsentire al trattamento dei dati personali forniti o raccolti in occasione dell'espletamento delle procedure relative all'assegnazione di contributi a sostegno della mobilità casa-lavoro per lavoratori disabili che saranno trattati nel rispetto della vigente normativa D.Lgs.n.196/2003 e ss.mm.ii., nonché del GDPR (Regolamento UE n. 2016/679) e del D.Lgs. 101/2018, recante le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, anche con l'ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per gli scopi necessari alla procedura oggetto del presente avviso pubblico e di essere informato che il conferimento di tali dati è obbligatorio per la partecipazione alla procedura prevista dall'avviso pubblico per la concessione di contributi finalizzati a sostenere la mobilità casa-lavoro-casa.

#### **ALLEGA**

(*barrare la documentazione obbligatoria presentata*)

- fotocopia del documento che attesti la condizione di disabilità ai sensi della L.68/99 (diagnosi funzionale o certificato di invalidità rilasciati dall'Ente preposto al riconoscimento);
- fotocopia fronte e retro del Documento d'identità del beneficiario del contributo e del richiedente se diverso dal beneficiario (*in caso di riscossione del contributo tramite delega, è necessario allegare anche fotocopia del documento d'identità del delegato*) in corso di validità;

## MODALITA' DI RISCOSSIONE CONTRIBUTO

(barrare la casella interessata)

Il contributo sarà erogato tramite accredito su C/C bancario o C/C postale (intestato o cointestato al richiedente) **presso l'Istituto di seguito indicato dal richiedente:**

nome \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

sull'iban

IT    ABI      CAB     C/C

(Solo in assenza di un C/C bancario o postale sarà possibile concordare una modalità di riscossione diretta presso la Tesoreria dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna).

### CONTROLLI

L'Unione dei Comuni potrà procedere ad effettuare idonei controlli, secondo le modalità previste dall'art. 71 del DPR 445/2000, sul contenuto delle autocertificazioni rese dai richiedenti ai sensi dell'art. 46 del medesimo DPR.

Qualora dai sopracitati controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, oltre alle conseguenze penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, l'Amministrazione provvederà, ai sensi dell'art. 75 del medesimo DPR, ad adottare l'atto di decadenza dal beneficio eventualmente conseguito dal richiedente e al recupero delle somme indebitamente percepite.

-----  
Ogni comunicazione deve essere inviata all'indirizzo di residenza, oppure c/o il seguente indirizzo \_\_\_\_\_ o

alla email di seguito riportata se diversa da quella indicata nel frontespizio della domanda:

Il/La richiedente si impegna a comunicare, entro 10 giorni, al Servizio sociale dove è stata inviata la domanda, eventuali variazioni delle condizioni che danno diritto al contributo .

La domanda, firmata e completa di tutti gli allegati necessari e dei documenti giustificativi delle spese sostenute, dovrà pervenire alla Segreteria del Servizio sociale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna -Via Amendola n.68 48022 Lugo (Ra) , att.ne Dott.ssa Chiara Poggiolini, con le modalità indicate nell'Avviso Pubblico **entro e non oltre le ore 12,00 del 09/08/2022.**

Lì (luogo e data), \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Responsabile del Procedimento:

Chiara Poggiolini

Unione dei Comuni della Bassa Romagna –Area Welfare

Tel. 0545-38238 – email [poggiolinic@unione.labassaromagna.it](mailto:poggiolinic@unione.labassaromagna.it)

**CAMERA DI COMMERCIO DI RAVENNA**  
**CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA CULTURA DI**  
**PREVENZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA E CONTRASTARE LE DIFFICOLTÀ ECONOMICO-**  
**FINANZIARIE DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA**

La Camera di Commercio di Ravenna ha emanato un bando - sintetizzato nella tabella che segue e disponibile, con la corrispondente modulistica e le risposte alle domande più frequenti (FAQ), ai link riportati in calce - in base al quale le micro, piccole e medie imprese della provincia di Ravenna possono chiederle **contributi a fondo perduto** per le spese sostenute per interventi mirati a **favorire lo sviluppo della cultura di prevenzione della crisi d'impresa e contrastare le difficoltà economico-finanziarie**.

Giova segnalare che le richieste di contributo devono essere trasmesse, a pena di esclusione, esclusivamente in modalità telematica dalle ore 9:00 del 20/7/2022 e fino alle ore 12.00 del 14/10/2022; **le domande saranno istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione**; in caso di insufficienza dei fondi (pari complessivamente a 30.000,00 euro), l'ultima domanda istruita con esito positivo sarà ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.

**BANDO PER LA PREVENZIONE DELLA CRISI DI IMPRESA ANNO 2022**

<p><b>Cos'è</b></p>	<p>La Camera di Commercio di Ravenna, <b>per favorire lo sviluppo della cultura di prevenzione della crisi d'impresa, contrastare le difficoltà economico-finanziarie delle micro piccole e medie imprese</b> (di seguito MPMI) della provincia di Ravenna, concede contributi a fondo perduto per le spese sostenute per interventi mirati a sviluppare azioni di prevenzione delle crisi aziendali.</p> <p>L'iniziativa si colloca nell'attuale fase congiunturale di forte tensione economica dovuta all'emergenza sanitaria, di incertezze sulle forniture di materie prime nonché di aumento dell'inflazione causate dalle tensioni geopolitiche in atto e alla necessità di diffondere la conoscenza di tutti gli strumenti giuridici, finanziari ed economici idonei a prevenire lo stato di crisi, d'insolvenza e di liquidazione delle imprese anche in relazione alla prevista entrata in vigore della riforma del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D. L. 12 gennaio 2019 n. 14.</p> <p>Il presente bando è emanato ai sensi del Regolamento Generale per il sostegno alla competitività delle imprese e dei territori di cui alla delibera di Consiglio n. 4 del 19/04/2018, che detta criteri a carattere generale per l'assegnazione di contributi e vantaggi economici.</p>
<p><b>Dotazione finanziaria</b></p>	<p>Le risorse stanziare dalla Camera di commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a <b>euro 30.000,00</b></p>
<p><b>Beneficiari</b></p>	<p><b>Singole imprese che, alla data di presentazione della domanda e fino alla concessione dell'aiuto, presentino i seguenti requisiti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014;</b></li> <li>• <b>abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Ravenna (le UI dovranno risultare iscritte al Registro Imprese della Camera di commercio di Ravenna a far data da almeno 12 mesi prima della data di presentazione della domanda di contributo.</b></li> </ul>

	<p>Saranno escluse le UI classificate come magazzino o deposito);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• siano attive e in regola con il pagamento del diritto annuale; nel caso in cui si riscontri un'irregolarità in merito al pagamento del diritto annuale, le imprese saranno invitate a regolarizzarsi ed a trasmettere apposita documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del diritto annuale mancante entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, pena la non ammissibilità al contributo;</li> <li>• abbiano assolto gli obblighi contributivi e siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;</li> <li>• non abbiano forniture in essere con la Camera di commercio di Ravenna ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135;</li> <li>• non siano sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione o si trovino in stato di difficoltà (ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2004/C244/02);</li> </ul>
<b>Ammontare del contributo</b>	I contributi avranno un <b>importo unitario massimo di euro 2.500,00</b> , l'entità massima dell'agevolazione non può superare il 50% delle spese ammissibili. È previsto un importo minimo di investimento pari ad euro 1.000,00
<b>Premialità</b>	Alle imprese in possesso del <b>rating di legalità</b> in corso di validità al momento della domanda e fino all'erogazione del contributo e alle <b>imprese giovanili o femminili</b> verrà riconosciuta una premialità di euro 250,00 (non cumulabili) nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali de minimis.
<b>Spese ammissibili</b>	<p>a. servizi di consulenza e/o corsi di formazione relativi al monitoraggio dell'equilibrio economico finanziario e degli assetti organizzativi;</p> <p>b. adozione di strumenti di allerta, anticipazione e gestione delle crisi di impresa;</p>

	<p>c. acquisto di strumenti software funzionali all'introduzione dei sistemi di monitoraggio dell'equilibrio economico finanziario, di allerta e gestione della crisi di impresa.</p>
<p><b>Quando e come presentare la domanda</b></p>	<p>A pena di esclusione, le richieste di contributo devono essere trasmesse <b>esclusivamente in modalità telematica</b>, con firma digitale, attraverso lo sportello on line <b>“Contributi alle imprese”</b>, all'interno del sistema <b>Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov</b>, dalle ore <b>09:00 del 20/07/2022 e fino alle ore 12.00 del 14/10/2022 (i termini sono deliberati da Determinazione del Commissario straordinario con poteri di Giunta camerale n. 46 del 20/07/2022)</b>. Oltre al modello base generato dal sistema vanno inseriti gli allegati obbligatori previsti dal bando.</p> <p>Per provvedere all'invio della pratica telematica è necessario disporre all'interno della piattaforma Web Telemaco di un credito pari o superiore ad € 16,00, per poter assolvere in modo virtuale al pagamento dell'imposta di bollo. (vedi Guida alla compilazione della pratica telematica)</p>
<p><b>Criteri valutazione delle domande</b></p>	<p>È prevista una procedura valutativa secondo <b>l'ordine cronologico di presentazione della domanda</b>; in caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.</p>

**[Accedi al "BANDO PER LA PREVENZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA 2022"](#)**

**[Accedi alla MODULISTICA \(ATTENZIONE PRIMA DI FIRMARE I MODULI SALVARLI COME .PDF\)](#)**

**[CONSULTA LE FAQ](#)**



**«MISURE URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE ENERGETICHE NAZIONALI, PRODUTTIVITÀ DELLE IMPRESE E ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI, NONCHÉ IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E DI CRISI UCRAINA»: TESTO DEL D.L. (“AIUTI”) N. 50/2022 COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 15/7/2022 N. 91 E SCHEDA DI SINTESI DEI SUOI CONTENUTI**

Nella *Gazzetta Ufficiale n.164 del 15-07-2022* è stato pubblicato il d.l. 17/5/2022 n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina», coordinato con la legge 15 luglio 2022 n. 91 che lo ha convertito apportandovi alcune modifiche, vigenti dal 16 luglio u.s.

Dei contenuti del cosiddetto decreto “Aiuti” (il cui testo è scaricabile cliccando sul collegamento sopra riportato), di conseguenza, accludiamo la scheda di sintesi realizzata per CONFIMI INDUSTRIA dalla società di Relazioni Istituzionali Consenso Europa; il documento segue gli aggiornamenti del provvedimento normativo, con le menzionate modifiche attuate nella fase della sua conversione, riproposte sottolineate e evidenziate in verde.

## SCHEDA DI SINTESI

### DL Aiuti

In data 18 maggio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del [decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50](#): "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina". Il relativo disegno di legge di conversione è stato approvato dalla Camera dei Deputati con 266 voti favorevoli e 47 contrari e dal Senato della Repubblica con 172 voti favorevoli e 39 contrari (AS 2668).

La legge di conversione prevede una suddivisione del provvedimento in 2 titoli:

- TITOLO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E IMPRESE;
  - CAPO I - Misure in materia di energia;
  - CAPO II - Misure a sostegno delle imprese;
  - CAPO III - Misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l'attrazione degli investimenti.
- TITOLO II - MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ACCOGLIENZA E FINANZIARIE.
  - CAPO I - Misure in materia di lavoro, pensioni e servizi ai cittadini e sport;
  - CAPO II - Misure in favore degli enti territoriali;
  - CAPO III - Disposizioni in relazione alla crisi ucraina;
  - CAPO IV - Disposizioni in materia di spesa pubblica e altre misure urgenti;
  - CAPO V - Disposizioni transitorie, finali e finanziarie

### TITOLO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIE E IMPRESE

#### CAPO I - MISURE IN MATERIA DI ENERGIA

All'articolo 1, la norma chiarisce i possibili dubbi inerenti agli effetti della presentazione della dichiarazione ISEE in data successiva a quella dell'entrata in vigore della stessa e della emissione delle bollette di luce e gas.

**Per il terzo trimestre dell'anno 2022** le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, la compensazione per la fornitura di gas naturale di riconosciute sulla base del valore ISEE, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con delibera da adottare entro il 30 giugno 2022, nel limite delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2022. Inoltre, se sono state pagate somme eccedenti nell'anno in corso perché l'attestazione ISEE è intervenuta dopo l'inizio dell'anno, si procede al rimborso, mentre se il pagamento non è stato ancora effettuato, l'importo è rideterminato con applicazione del bonus. [Per l'informativa relativa all'attribuzione del predetto bonus è prevista una specifica comunicazione da inserire nelle fatture per i clienti domestici e a tale misura sono destinati 116 milioni di euro.](#)

L'articolo 1-bis prevede misure per l'approvvigionamento di energia elettrica dei clienti finali in regime di maggior tutela, nello specifico, entro il 10 gennaio 2024, è compito di Acquirento Unico Spa di svolgere il servizio di approvvigionamento utilizzando tutti gli strumenti disponibili sui mercati regolamentati dell'energia elettrica.

L'articolo 1-ter dispone l'azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il terzo trimestre del 2022. L'ARERA provvede ad annullare le aliquote relative agli oneri generali di sistema nel settore elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. Sono altresì annullate anche le utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Per quel che riguarda l'articolo 1-quater, questo riduce l'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il terzo trimestre dell'anno 2022, nello specifico:

- le somministrazioni di gas metano destinate alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonché all'autotrazione, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022, sono assoggettate all'aliquota d'imposta del valore aggiunto (IVA) del 5 per cento. Agli oneri, valutati in 480,98 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
- l'ARERA mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel secondo semestre 2022. Agli oneri, valutati in 292 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58, tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 30 novembre 2022.
- per contenere ulteriormente gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per il terzo trimestre dell'anno 2022, l'ARERA riduce ulteriormente le aliquote relative agli oneri generali di sistema nel settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 240 milioni di euro, con particolare riferimento agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui. Agli oneri, valutati in 240 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58, tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 30 novembre 2022.

L'articolo 2 incrementa alcuni crediti d'imposta concessi alle imprese del settore energetico con il [decreto-legge n. 21 del 2022](#). La disposizione, a parziale compensazione degli oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di energia e gas naturale consumato nel secondo trimestre 2002 prevede:

- Per le **imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale**, il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta è aumentato dal 20% al 25%. Agli oneri, valutati in 59,45 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

- Per le **imprese a forte consumo di gas naturale**, il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta è aumentato dal 20% al 25%. Agli oneri, valutati in 235,24 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
- Per le **imprese, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica** il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta è aumentato dal 12% al 15%. Agli oneri, valutati in 215,89 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Ai fini della fruizione dei contributi straordinari per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale e a forte consumo di energia elettrica, qualora queste nei primi due trimestri del 2022 si riforniscano di elettricità o gas naturale dagli stessi venditori da cui si rifornivano nel primo trimestre del 2019, al venditore è fatto obbligo di inviare al proprio cliente, su richiesta dello stesso, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022. La comunicazione dovrà essere inviata entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, mentre l'ARERA, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

L'articolo 2-bis prevede invece un'indennità una tantum pari a 550 euro, che viene riconosciuta solo una volta in corrispondenza del medesimo lavoratore. Beneficiano di tale indennità i lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021 che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpi) o di un trattamento pensionistico. L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi e viene erogata dall'INPS nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri, valutati in 30 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto a part-time ciclico verticale.

La norma, inoltre, concede alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta. In particolare, la disposizione, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle **imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto** è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. **Tale credito d'imposta è utilizzabile**

**esclusivamente tramite compensazione**, ma a questo non è applicato il limite d'utilizzo di 250.000 € da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi cui all'articolo e non sono soggetti al limite 500.000 € dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli [articoli 61 \(interessi passivi\) e 109, comma 5 \(eventuale deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale\), del testo unico delle imposte sui redditi](#) (TUIR). Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. Agli adempimenti del credito d'imposta provvede il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili mentre il monitoraggio delle fruizioni è deputato al Ministero dell'economia e delle finanze. Viene inoltre cancellata la dotazione di 500 milioni di euro del Fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto. Viene inoltre autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2022 a favore delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus di classe Euro V o Euro VI.

L'articolo 4 estende al primo trimestre dell'anno 2022 il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale.

A tali imprese è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, a patto che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Ai fini del presente articolo **è impresa a forte consumo di gas naturale** quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Per tale credito d'imposta valgono gli stessi modi d'utilizzo dell'articolo di cui sopra, ma questo è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'[articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge n. 34/2020](#), per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche

successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Come per l'articolo 3 del d.l. in esame, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il **monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta** di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge n. 196/2009.

Agli oneri, valutati in 427,10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

La disposizione postula anche sui rigassificatori, definendoli come "interventi di pubblica utilità indifferibili e urgenti" e definisce le regole per la realizzazione di nuovi impianti – compresi quelli galleggianti, e delle connesse infrastrutture, prevedendo una priorità per le valutazioni ambientali e le procedure autorizzative e disponendo la nomina di un commissario straordinario del Governo, che rilascerà l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio delle opere e per le connesse infrastrutture, a seguito di procedimento unico da concludersi entro centoventi giorni dalla data di ricezione dell'istanza. Per tali opere è prevista l'esenzione della VIA, previa comunicazione alla Commissione europea, inoltre, per le valutazioni ambientali delle predette opere si applica l'esenzione che consente al Ministro della transizione ecologica, previo parere del Ministro della cultura, in tutto o in parte, un progetto specifico delle valutazioni di impatto ambientale.

Le amministrazioni a qualunque titolo interessate nelle procedure autorizzative, incluso il rilascio della concessione demaniale marittima, delle opere e delle infrastrutture connesse, attribuiscono ad esse priorità e urgenza negli adempimenti e nelle valutazioni di propria competenza, anche ai fini del rispetto del termine. L'autorizzazione ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti, nonché di approvazione della variante al piano regolatore portuale, ove necessaria. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera

I soggetti interessati, entro il termine di 30 giorni dalla nomina del Commissario, possono presentare istanza di autorizzazione corredata, ove necessario, dalla soluzione tecnica di collegamento dell'impianto alla rete nazionale di trasporto del gas naturale, da un cronoprogramma di realizzazione ed entrata in esercizio dell'impianto, nonché da una descrizione delle condizioni di approvvigionamento del gas. Tali istanze vanno comunicate dal Commissario entro 5 giorni dalla presentazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero della transizione ecologica e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

La norma prevede inoltre, al fine di **limitare il rischio sopportato dalle imprese di**

**rigassificazione** che realizzano e gestiscono le opere e le infrastrutture, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043. Il fondo è destinato a coprire la quota dei ricavi per il servizio di rigassificazione, inclusi del costo di acquisto e/o realizzazione dei nuovi impianti sopra richiamati, prioritariamente per la quota eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi di cui alla delibera dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente 474/2019/R/gas, prevista dalla vigente regolazione tariffaria. L'importo residuo del fondo è destinato a contribuire alla copertura dei ricavi riconosciuti al servizio di rigassificazione dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori. I criteri di accesso e le modalità di impiego del fondo sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Sono inoltre previste disposizioni per accelerare lo stoccaggio di gas naturale. Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) provvede ad erogare un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale nel limite di un controvalore di 4000 milioni di euro, ai fini dello stoccaggio e della sua successiva vendita entro il 31 dicembre 2022, che sarà disciplinato con decreto del Ministero della transizione ecologica, previo parere dell'ARERA, da adottare entro il 15 luglio 2022.

Per quel che riguarda l'articolo 6 questo introduce norme di ulteriore semplificazione dei procedimenti di autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle aree idonee, intervenendo anche sui procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge, come dispone in linea generale l'articolo 57 (Disposizioni provvisorie), comma 1, fatta salva l'eccezione prevista dallo stesso articolo 57, comma 2 del presente decreto.

Le modifiche riguardano il [decreto legislativo n. 199/2021](#) (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), nello specifico sono apportate le seguenti modifiche:

- all'articolo 20 (**individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili**), comma 4. La disposizione disciplina la procedura per l'individuazione, con legge regionale, delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili. La novella stabilisce che il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso anche ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato per il caso di mancata adozione della legge regionale, ovvero di mancata ottemperanza ai principi, ai criteri e agli obiettivi stabiliti dai decreti ministeriali per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee.

- al comma 8 dell'articolo 20 è aggiunta la **lettera c-quater)** individuando **ulteriori aree da considerarsi idonee** ai fini della installazione di impianti FER in attesa dell'individuazione ad opera delle regioni delle predette aree idonee. Si tratta delle aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del dlgs n. 42/2004, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli **impianti fotovoltaici**. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 30 (Interventi localizzati in aree contermini) del dlgs n. 77/2021, legge n. 108/2021
- l'articolo 22 è integrato (**Procedure autorizzative specifiche per le Aree Idonee**) con un comma 1-bis volto a precisare che la disciplina prevista di cui al comma 1 si applica anche, ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Aiuti la competente Direzione generale del Ministero della cultura stabilisce, con proprio atto, **criteri uniformi di valutazione dei progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili**, idonei a facilitare la conclusione dei procedimenti, assicurando che la motivazione delle eventuali valutazioni negative dia adeguata evidenza della sussistenza di stringenti, comprovate e puntuali esigenze di tutela degli interessi culturali o paesaggistici, nel rispetto della specificità delle caratteristiche dei diversi territori.

[All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 \(Poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni\) dopo le parole: "derivazione idroelettrica" sono inserite le seguenti: "e di coltivazione di risorse geotermiche". Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il MITE istituisce un tavolo paritetico con le regioni e gli enti locali interessati al fine di aggiornare la normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche. Inoltre, i titolari di concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche saranno tenuti a corrispondere, dal 1 gennaio 2023, un contributo pari a 0,05 centesimi di euro per ogni chilowattora di energia elettrica prodotta dal campo geotermico. Le risorse derivanti dal contributo saranno finalizzate alla realizzazione di progetti e interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni nei cui territori si trovano le aree oggetto di concessione. I progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza non superiore a 1000 chilowatt picco \(kWp\) ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, possono essere realizzati senza essere sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, a](#)



patto che venga consegnato al comune una dichiarazione in formato cartaceo o in via telematica, da parte del proprietario della struttura, che sia accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali.

L'articolo 7 dispone in materia di semplificazione delle procedure di autorizzazione per l'installazione degli impianti di energia da fonti rinnovabili.

Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell' articolo 25 (Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA) del [dlg n. 152/2006](#).

Tali deliberazioni, nonché quelle adottate dal Consiglio dei ministri, confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, che è perentoriamente concluso dall'amministrazione competente entro i successivi sessanta giorni. Se la decisione del Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio del provvedimento di VIA, decorso inutilmente il prescritto termine di sessanta giorni, l'autorizzazione si intende rilasciata.

Alle riunioni del Consiglio dei ministri convocate per l'adozione delle deliberazioni di cui sopra possono essere invitati, senza diritto di voto, i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, che esprimono definitivamente la posizione dell'amministrazione di riferimento e delle amministrazioni non statali che abbiano partecipato al procedimento autorizzatorio.

Per gli impianti diversi da quelli alimentati a biomassa, inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici, in sede di presentazione della domanda di autorizzazione può essere richiesta la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse.

L'articolo 7-bis dispone la proroga dell'efficacia temporale del permesso di costruire impianti rinnovabili, il termine per l'inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo piuttosto che un solo anno, a patto che gli interventi debbano essere realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell'articolo 12 (Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative) del [decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387](#), quindi considerate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

L'articolo 8 postula in merito all'incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il settore agricolo, nello specifico, per quel che riguarda l'applicazione degli «Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020», al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, è ammissibile la concessione di aiuti in favore delle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale per la realizzazione di

impianti di produzione, sulle coperture delle proprie strutture produttive, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. Ai medesimi soggetti, beneficiari dei predetti aiuti, è altresì consentita la vendita in rete dell'energia elettrica prodotta. La disposizione si applica anche alle misure di aiuto in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, incluse quelle finanziate a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, tuttavia l'efficacia dell'articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'[articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#).

Per quel che riguarda l'articolo 9, questo apporta modifiche all'articolo 20 (**Contributo del Ministero della difesa alla resilienza energetica nazionale**) sostituendo il comma 2 al fine di consentire al Ministero della difesa e ai terzi concessionari dei beni la possibilità di costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali in aggiunta a quelle istituite dal decreto legislativo n. 199/2021, di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 "RED II". Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette.

L'articolo 10 dà nuove disposizioni in materia di VIA apportando modifiche al dlgs n. 152/2006. Le modifiche in sintesi riguardano: il diritto di voto in capo al rappresentante del Ministero della cultura nella Commissione tecnica PNRR-PNIEC, che viene eliminato; la precisazione dei soggetti tenuti ad avviare l'istruttoria di VIA e il relativo termine; il provvedimento di proroga della VIA; la soppressione dell'obbligo di VIA statale per alcune tipologie di elettrodotti. In particolare gli articoli interessati sono:

- articolo 8 (**Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS**),
- l'articolo 23 (**Presentazione dell'istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti**),
- articolo 25 (**Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA**),
- articolo 27 (**Provvedimento unico in materia ambientale**),
- all'allegato II alla Parte Seconda (**Progetti di competenza statale**), il punto 2) (riguardante l'installazione di centrali termiche, centrali idroelettriche etc) viene modificato e il punto 4) è soppresso.

Il decreto, con l'articolo 11 prevede norme di semplificazione delle opere volte al miglioramento delle prestazioni di esercizio di linee esistenti oppure a consentire l'esercizio delle linee esistenti in corrente continua, funzionale al trasporto delle energie rinnovabili. Tali opere potranno essere realizzate mediante denuncia di inizio attività. L'effetto atteso è di ridurre le perdite di rete e assicurare un minore impatto ambientale degli impianti.

La norma, all'articolo 12, interviene sull'articolo 5-bis del [decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14](#), che dispone che in caso di adozione delle misure finalizzate a ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico, la società Terna S.p.A. predisporre

un programma di massimizzazione dell'impiego degli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone o olio combustibile in condizioni di regolare esercizio, per il periodo stimato di durata dell'emergenza, fermo restando il contributo degli impianti alimentati a energie rinnovabili. In particolare, viene previsto che: a) nell'effettuare il dispacciamento di tali impianti, Terna S.p.A. non assimili gli impianti stessi alle unità essenziali per il sistema elettrico; b) i gestori degli impianti di produzione di energia da fonti fossili possono derogare alle prescrizioni contenute nell'AIA, per un periodo di sei mesi. Tali deroghe consentono una maggiore produzione di energia nell'ambito delle potenzialità dell'impianto.

In chiusura del Capo I, l'articolo 14, dispone la proroga di tre mesi del termine previsto per realizzare il 30 per cento dei lavori effettuati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche, soglia necessaria per avvalersi nel 2022 dell'applicazione della detrazione cd. Superbonus al 110 per cento. Il calcolo del 30 per cento va riferito all'intervento nel suo complesso, comprensivo anche dei lavori non agevolati al 110 per cento. La disposizione interviene anche sulla disciplina della cessione del credito, stabilendo che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo tenuto dalla Banca d'Italia, è sempre consentita la cessione a favore dei [soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dal codice del consumo](#).

## **CAPO II - MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE**

Il Capo II postula sulle misure a sostegno delle imprese, in particolare l'articolo 15 disciplina una misura finalizzata a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese con sede in Italia, riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti dal conflitto ucraino.

Nello specifico SACE S.p.A. concede, fino al 31 dicembre 2022, garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, ivi inclusa l'apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l'Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto della crisi attuale.

Possono accedere alla garanzia le imprese che alla data del 31 gennaio 2022 non si trovavano in situazione di difficoltà. Nella definizione del rapporto tra debito e patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'impresa, che non può essere superiore a 7,5, sono compresi nel calcolo del patrimonio i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche, per somministrazioni, forniture e appalti. Sono ammesse le imprese in difficoltà alla data del 31 gennaio 2022, purché siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale o abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti o abbiano presentato un piano di ristrutturazione, a condizione che alla data di presentazione della

domanda le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato e il soggetto finanziatore possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.

Le garanzie sono concesse alle seguenti condizioni:

- entro il 31 dicembre 2022, per finanziamenti di durata non superiore a sei anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata non superiore a trentasei mesi;
- l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi: il 15 per cento del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi; il 50 per cento dei costi sostenuti per fonti energetiche nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore;
- la percentuale di copertura della garanzia è individuata tra il 70 e il 90 per cento, in misura inversamente proporzionale alle dimensioni e al fatturato dell'impresa beneficiaria;
- la garanzia è rilasciata con due procedure "ordinaria" e "semplificata", in base ai livelli di fatturato o al numero di dipendenti dell'impresa, ovvero all'ammontare della garanzia richiesta. Con la procedura ordinaria il rilascio della garanzia è subordinata alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia;
- finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata non superiore a 36 mesi; la durata dei finanziamenti può essere estesa fino ad 8 anni, alle condizioni di premio e di percentuale di copertura che saranno indicate dalla Commissione europea;
- la garanzia è concessa previo pagamento di un premio determinato in conformità agli orientamenti contenuti nel "Temporary Crisis Framework".

L'articolo 15-bis modifica l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo. Le modifiche riguardano:

- al comma 1, viene specificata che la dilazione di pagamento viene concessa per ciascuna richiesta e che qualora le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, aumentando il limite precedentemente imposto di 60.000 euro.
- al comma 3, la rateizzazione passa da 5 ad 8 rate tuttavia il carico non può essere nuovamente rateizzato a prescindere se le rate scadute siano integralmente saldate o meno;
- è aggiunto il comma 3-ter "La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, la dilazione del pagamento di carichi diversi da

quelli per i quali è intervenuta la decadenza”

Tali disposizioni si applicano esclusivamente alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, ma, in caso di decadenza dal beneficio della rateizzazione a seguito di richieste presentate fino alla data di cui sopra, il carico può essere nuovamente rateizzato se, al momento della presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate, in questo caso al nuovo piano piano di rateazione si applicano le disposizioni previste dal decreto Aiuti.

L'articolo 15-ter estende anche alle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale le garanzie previste dall'articolo 15 del presente decreto, a patto che queste rispettino i criteri e le condizioni previste dal medesimo articolo e in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

All'articolo 16 sono disciplinate le misure di sostegno alla liquidità delle PMI per far fronte alle difficoltà derivanti dall'interruzione delle catene di approvvigionamento e dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti alle sanzioni e contro-sanzioni adottate a seguito del conflitto ucraino. Le misure sono subordinate all'approvazione della Commissione UE.

Inserite nuove disposizione nella legge di bilancio 2022 (n. 234/2021) per prevedere che il Fondo di garanzia per le PMI rilasci, fino al 31 dicembre 2022, garanzie:

- a titolo gratuito, nei confronti delle imprese italiane riconducibili a settori particolarmente colpiti dalla crisi Ucraina
- entro il limite massimo di 5 milioni di euro, per un importo del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra i seguenti elementi: il 15 per cento del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al [31 dicembre 2019], si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi; il 50 per cento dei costi sostenuti per l'energia nei 12 mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore
- fino al 90% del finanziamento erogato, per finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici; per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 di cui al predetto modello di valutazione e nella misura massima del 60 per cento in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 di cui al medesimo modello.

Sono escluse le imprese che sono state oggetto di sanzioni o che risultino riconducibili a, persone, entità oggetto delle sanzioni europee.

È espressamente stabilita la non cumulabilità con le misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di prestito agevolato, ai sensi della sezione 2.3 della Temporary

Framework Crisis, né con le misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di garanzia o prestito agevolato.

L'articolo 17 innova le modalità di rilascio della garanzia SACE, che potrà essere rilasciata per operazioni che contribuiscano al rilancio dell'economia e sono definiti, in apposito allegato tecnico, i criteri, le modalità e le condizioni del rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie.

Con specifico riferimento alle imprese beneficiarie dei finanziamenti garantiti da SACE S.p.A., sono incluse le imprese aventi sede legale in Italia e le imprese che presentino una stabile organizzazione in Italia.

Il decreto provvede ad istituire, per l'anno 2022 il Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi Ucraina, con una dotazione di 130 milioni di euro finalizzato a far fronte, mediante erogazione di contributi a fondo perduto, alle ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale, che si sono tradotte in perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall'interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.

Destinatario del fondo sono le PMI, diverse da quelle agricole, che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:

- hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20 per cento del fatturato aziendale totale;
- hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto incrementato almeno del 30 per cento rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2021;
- hanno subito nel corso del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto un calo di fatturato di almeno il 30 per cento rispetto all'analogo periodo del 2019.

Il contributo è calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio dei ricavi relativi all'ultimo trimestre anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto e l'ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, pari al sessanta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro; quaranta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.

I contributi non possono comunque superare l'ammontare massimo di euro 400.000 per singolo beneficiario, sono attribuiti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal «Quadro temporaneo di crisi».

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le modalità attuative di

erogazione delle risorse, compreso il termine di presentazione delle domande, che è fissato in data non successiva al sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero del decreto medesimo, nonché le modalità di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari, anche tramite sistemi di controllo delle autodichiarazioni delle imprese.

Il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione.

[Per quel che riguarda l'art.18-ter, questo proroga le disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche previste dall'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.51 fino al 30 settembre 2022.](#)

L'articolo 19 rfinanzia per 20 milioni di euro la dotazione del "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

### **CAPO III - RIPRESA ECONOMICA, PRODUTTIVITÀ E ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI**

All'articolo 21, il provvedimento prevede una **maggiorazione del credito d'imposta per gli investimenti in beni immateriali 4.0**, portandolo dal 20 al 50% per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, o entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Restando nell'ambito della misure a sostegno del 4.0, l'articolo 22 dispone una **maggiorazione del credito d'imposta relativo alle spese di formazione** del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, portandole, rispettivamente al 70 e 50%. Secondo la disposizione, inoltre, per avere diritto al credito d'imposta le attività formative devono essere erogate dai soggetti individuati con decreto del MiSE da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale.

Il decreto prevede, inoltre, all'art.24, il **rifinanziamento del Fondo IPCEI**, lo strumento agevolativo che prevede la possibilità di concedere aiuti di Stato a supporto della realizzazione degli Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo (IPCEI), progetti a larga scala che consentono di riunire conoscenze, competenze, risorse finanziarie e attori economici dell'UE. Attualmente la partecipazione italiana si è rivolta a 3 IPCEI, uno nel settore della microelettronica e due nel settore delle batterie e altri progetti nel settore dell'idrogeno e della microelettronica interesseranno l'Italia nel prossimo

periodo.

In riferimento al settore degli appalti pubblici di lavori, l'articolo 26 introduce **misure per fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici**. Le misure sono volte altresì ad assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del Piano Nazionale Complementare al PNRR.

Per gli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari infrannuali ovvero, nelle more del predetto aggiornamento dei prezzari, la percentuale di incremento dei prezzari regionali aggiornati al 2021. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei detti prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certificato di pagamento deve essere emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del dslg n. 50/2016 che prevede che i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge, può essere emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal



1° gennaio 2022. In tali casi, il pagamento è effettuato entro i termini e a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo.

La norma postula anche la deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici e limitatamente all'anno 2022, le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione delle linee guida di cui all'[articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4](#) (legge di conversione n. 25/2022). In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture, sentite le regioni interessate.

Stabilisce le modalità con cui la stazione appaltante può coprire i relativi oneri a fronte di eventuale insufficienza delle risorse. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (dlg n. 163/2006) ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice (concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici), ovvero all'applicazione del codice dei contratti pubblici, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice (concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici), per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 1, alla copertura degli oneri, si provvede:

- in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR ovvero in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'[articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76/2020](#) (legge di conversione n. 120/2020), limitatamente alle risorse autorizzate dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del d.l. n. 21/2022 e del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. Le istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, le stazioni appaltanti devono trasmettere telematicamente al Ministero delle infrastrutture, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i dati del contratto d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori corredata da attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento, dell'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo in esame, l'entità delle risorse finanziarie sopra citate e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al Fondo, l'entità del

contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici, in caso di accesso alle risorse del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse;

- in relazione agli interventi diversi da quelli precedentemente descritti, a valere sulle risorse del Fondo per l'adeguamento dei prezzi, le istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, anche in questo caso sono previsti obblighi di trasmissione da parte delle stazioni appaltanti. Anche in questo caso, qualora l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.

Per perseguire le finalità di questi investimenti si provvede ad incrementare una serie di Fondi:

- il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche è incrementato di 1.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse stanziare sono destinate al riconoscimento di contributi relativi alle istanze di accesso presentate, entro il 31 agosto 2022 e le risorse stanziare per l'anno 2023 sono destinate al riconoscimento di contributi relativi alle istanze di accesso presentate entro il 31 gennaio 2023. Le eventuali risorse eccedenti l'importo complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere utilizzate per il riconoscimento dei contributi relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio 2023;
- il Fondo per l'adeguamento dei prezzi è incrementato di ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 550 milioni di euro per l'anno 2023. Le eventuali risorse eccedenti l'importo complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere utilizzate per il riconoscimento dei contributi relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio 2023.

Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezziari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e sino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti possono procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi. Per le medesime finalità, le stazioni appaltanti possono, altresì, utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Inoltre, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» per fare fronte all'eventualità di insufficienza delle risorse di cui al comma 6 per i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezziari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241. Il Fondo ha una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987. Al Fondo di nuova istituzione possono accedere, secondo le modalità definite al quinto periodo e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2022, gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione, anche in considerazione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari.

La determinazione delle modalità di accesso al Fondo, di assegnazione e gestione finanziaria delle relative risorse è rimessa ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili; le modalità devono ispirarsi ad una dettagliata serie di criteri:

- fissazione di un termine per la presentazione delle istanze di assegnazione delle risorse da parte delle Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento secondo modalità telematiche e relativo corredo informativo;
- ai fini dell'assegnazione delle risorse, i dati necessari sono verificati dalle amministrazioni statali istanti attraverso sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato;
- l'assegnazione delle risorse avviene sulla base del cronoprogramma procedurale

- e finanziario degli interventi, verificato ai sensi della lettera b) e costituisce titolo per l'avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche;
- effettuazione dei trasferimenti secondo le procedure stabilite dalla legge n. 183/1987 e dal DPR n. 568/1988, sulla base delle richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti delle disponibilità di cassa; per le risorse destinate agli interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati in favore dei conti di tesoreria Next Generation UE-Italia gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla successiva erogazione in favore delle Amministrazioni aventi diritto, con le procedure del PNRR;
  - modalità di restituzione delle economie derivanti dai ribassi d'asta non utilizzate al completamento degli interventi ovvero dall'applicazione delle clausole di revisione dei prezzi. Le eventuali risorse del Fondo già trasferite alle stazioni appaltanti devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo;
  - fermo restando l'integrale soddisfacimento delle richieste di accesso al Fondo di cui al presente comma, previsione della possibilità di far fronte alle maggiori esigenze dei Fondi.

Per gli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, con detti decreti può essere assegnato direttamente, su proposta delle Amministrazioni statali finanziatrici, un contributo per fronteggiare i maggiori costi di cui al primo periodo del presente comma, tenendo conto dei cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi medesimi e sono altresì stabilite le modalità di verifica dell'importo effettivamente spettante.

Introduce disposizioni specifiche relative agli accordi quadro. Fino al 31 dicembre 2022, in relazione agli accordi quadro di lavori (articolo 54 del codice dei contratti pubblici) già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, le stazioni appaltanti, ai fini della esecuzione di detti accordi, nei limiti delle risorse complessivamente stanziare per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, utilizzano i prezzari aggiornati secondo le modalità di cui al comma 2 ovvero di cui al comma 3 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo. Si chiarisce, inoltre, l'applicabilità delle norme di cui all'art. 29 del d.l. n. 4/2022. In relazione agli accordi quadro di lavori, disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, relativamente ad appalti di lavori basati su accordi quadro già in esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto.

In considerazione delle istanze presentate e dell'utilizzo effettivo delle risorse, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare tra gli stati di previsione interessati, anche mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa, per ciascun anno del biennio 2022-2023 e limitatamente alle sole risorse iscritte nell'anno interessato, le occorrenti variazioni compensative annuali tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, nel

rispetto dei saldi di finanza pubblica.

Gli oneri derivanti dall'articolo sono quantificati in 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, 2.750 milioni di euro per l'anno 2023 e in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026.

L'articolo 28 istituisce lo strumento dei **Patti territoriali dell'alta formazione delle imprese**, intervenendo sul [decreto-legge n. 152/2021](#) per promuovere l'interdisciplinarietà dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi e altamente specializzati in grado di soddisfare i fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e dalle filiere produttive nazionali, nonché di migliorare e ampliare l'offerta formativa universitaria anche attraverso la sua integrazione con le correlate attività di ricerca, sviluppo e innovazione mediante la stipula di "Patti territoriali per l'alta formazione per le imprese", tra Università e imprese ovvero enti o istituzioni di ricerca pubblici o privati, nonché con altre università, pubbliche amministrazioni e società pubbliche; alle università che promuovono tali Patti è riconosciuto, per gli anni 2022-2028, un contributo complessivo, a titolo di cofinanziamento, di euro 290 milioni, di cui 20 milioni di euro nel 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. L'ambito elettivo di applicazione è quello delle discipline STEM. L'erogazione del contributo è subordinata all'effettiva sottoscrizione del Patto tra il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, il Ministro dell'università e della ricerca, il Rettore dell'università proponente, i Rettori delle altre eventuali università sottoscrittrici e i rappresentanti degli altri soggetti pubblici o privati sottoscrittori. In sede di prima applicazione, le università interessate definiscono e propongono i Patti entro il 15 settembre 2022 e la relativa procedura di valutazione si esaurisce entro il 15 novembre 2022. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono stimati in 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

Nel decreto sono previste **misure a favore di imprese esportatrici** all' articolo 29, che estende il sostegno già previsto per le imprese che esportano in Russia, Bielorussia e Ucraina dal [decreto-legge n. 14/2022](#) e alle imprese colpite da specifiche difficoltà o rincari degli approvvigionamenti, per via della guerra in Ucraina, in considerazione dell'aumento dei prezzi anche dei semilavorati e dei trasporti.

Le risorse del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici per fare fronte ai comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina. E' consentito l'accesso ai finanziamenti agevolati del fondo, per patrimonializzazione, assistiti da cofinanziamenti a fondo perduto di importo fino al 40% del totale del finanziamento. La misura si applica fino al 31 dicembre 2022, secondo condizioni e modalità stabilite con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'articolo, inoltre, prevede alcune modifiche all'articolo 21 della legge 30 dicembre, n. 240, riguardante il comitato nazionale per la valutazione della ricerca, al fine di rafforzare la sua attività, viene inoltre aggiunto alla suddetta legge l'art. 21-bis, in merito alla struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca.

## **TITOLO II - MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ACCOGLIENZA E FINANZIARIE.**

### **CAPO I - MISURE IN MATERIA DI LAVORO, PENSIONI E SERVIZI AI CITTADINI E SPORT**

Il titolo II postula in materia di politiche sociali, accoglienza e finanziarie. L'articolo 30, il primo del Capo I, prevede semplificazioni procedurali in materia di investimenti e conferisce al Ministero dello sviluppo economico il potere sostitutivo in caso di inutile decorso del termine per la conclusione dei procedimenti relativi ad investimenti per il sistema produttivo nazionale di valore superiore ai 50 milioni di euro. In particolare:

Nei procedimenti aventi ad oggetto investimenti per il sistema produttivo nazionale di valore superiore ai 50 milioni di euro, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a soggetti diversi dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, il Ministero dello sviluppo economico, in sostituzione dell'amministrazione proponente, previa assegnazione di un termine per provvedere non superiore a trenta giorni, adotta ogni atto o provvedimento necessario, compresa l'indizione della conferenza di servizi decisoria e della conferenza di servizi preliminare, nonché l'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. L'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente articolo può essere richiesto anche dal soggetto proponente.

Se il Ministero dello sviluppo economico non adotta gli atti e provvedimenti di cui sopra, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente, esercita i poteri sostitutivi, individuando l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari.

In merito all'articolo 30-bis sono previste semplificazioni in materia di telecomunicazioni, nello specifico sono apportate modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al [d.lgs. 1 agosto 2003, n.259](#), tra cui:

- **articolo 44** (Nuovi impianti - Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici)
- **articolo 47** (Impianti temporanei di telefonia mobile)
- **articolo 51** (Pubblica Utilità - Espropriazione e diritto di prelazione legale)
- **articolo 55** (Occupazione di sedi autostradali da gestire in concessione e di proprietà dei concessionari)

L'articolo 31 riconosce un'**indennità a favore dei lavoratori dipendenti**, erogata una tantum, del valore di 200 euro, ad eccezione dei lavoratori domestici. Per ottenere il

beneficio è richiesto che il lavoratore non sia titolare dei trattamenti di cui all'art. 32 (pensione, assegno sociale, assegno di invalidità ed altre tipologie) e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 abbia beneficiato dell'esonero di cui all'art. 1, comma 121, della [legge n. 234/2021](#) per almeno una mensilità (0,8% sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico. L'una tantum è riconosciuta tramite i datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18 del decreto in analisi. L'indennità, che spetta una sola volta anche in caso di titolari di più rapporti di lavoro, non concorre alla formazione del reddito. Nel mese di luglio 2022, il credito maturato dal datore di lavoro per effetto dell'erogazione dell'indennità è compensato con l'INPS, attraverso la denuncia di cui all'articolo 44, comma 9, del [decreto-legge n. 269/2003](#), secondo le indicazioni che saranno fornite dall'INPS stesso.

L'articolo 33 prevede l'istituzione del **Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi** con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l'anno 2022.

L'articolo 33-bis proroga l'indennità per i lavoratori delle aree di crisi industriali complessa fino al 31 dicembre 2022. Agli oneri, valutati in 1,4 milioni di euro, derivanti dalla disposizione si provvede mediante riduzione del Fondo per esigenze indifferibili previsto dall'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

Per quel che riguarda l'articolo 34-bis apporta delle modifiche all'articolo 4 comma 9-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, riguardante il **Patto per il lavoro e il Patto per l'inclusione sociale**. Nello specifico è inserito il comma 9-ter:

"Le offerte di lavoro congrue di cui al presente decreto possono essere proposte ai beneficiari di cui al comma 7 del presente articolo direttamente dai datori di lavoro privati. L'eventuale mancata accettazione dell'offerta congrua da parte dei beneficiari di cui al medesimo comma 7 è comunicata dal datore di lavoro privato al centro per l'impiego competente per territorio, anche ai fini della decadenza dal beneficio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di comunicazione e di verifica della mancata accettazione dell'offerta congrua."

L'articolo 37 prevede un incremento di 100 milioni di euro, per l'anno in corso, il **Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione**.

L'articolo 38 intende garantire la completa ed efficace **attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR** riguardanti la realizzazione di uno sportello unico di prossimità che assicuri ai cittadini residenti nei comuni più piccoli la possibilità di fruire di tutti i servizi pubblici, in modalità fisica o digitale, per il tramite di un unico punto di accesso.

Nello specifico, al fine di attuare il progetto «Polis» – Case dei servizi di cittadinanza digitale, il Ministero dello sviluppo economico, in qualità di amministrazione titolare, sentito il Dipartimento della funzione pubblica e d'intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale limitatamente alle modalità di erogazione dei servizi digitali, stipula con le pubbliche amministrazioni, convenzioni a titolo gratuito per rendere accessibili i servizi di competenza delle predette amministrazioni attraverso lo «sportello unico» di prossimità nel territorio dei comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti, affidando l'erogazione dei suddetti servizi a Poste Italiane che utilizza, a tal fine, la propria infrastruttura tecnologica e territoriale.

Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, ai soli fini dell'esecuzione delle convenzioni e sulla base delle attribuzioni, qualifiche e procedure in esse definite, al personale preposto è attribuita la qualifica di incaricato di pubblico servizio e si applica la disciplina in materia di trattamento dei dati personali. Nell'ambito delle singole convenzioni sono disciplinate le modalità di accesso alle banche dati in possesso delle pubbliche amministrazioni necessarie all'espletamento delle attività richieste, fatta eccezione per le banche dati in uso alle Forze di polizia.

L'ultimo articolo del Capo I, il 39, provvede a razionalizzare l'utilizzo delle risorse residue stanziare in favore di ASD e SSD con i vari provvedimenti legislativi finalizzati a far fronte all'emergenza Covid-19, canalizzando alcuni fondi residui sul "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano".

## **CAPO II - MISURE IN FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI**

Il Capo II prevede una serie di misure in favore degli enti territoriali, nello specifico:

- Art. 40 - Misure straordinarie in favore delle regioni e degli enti locali;
- Art. 41 - Contributo province e città metropolitane per flessione IPT e RC Auto;
- Art. 42 - Sostegno per il conseguimento degli obiettivi del PNRR nelle grandi città;
- Art. 43 - Misure per il riequilibrio finanziario di province, città metropolitane e comuni capoluogo di provincia e di città metropolitane nonché per il funzionamento della Commissione tecnica per i fabbisogni standard;

## **CAPO III - DISPOSIZIONI IN RELAZIONE ALLA CRISI UCRAINA**

In merito al Capo III prevede a postulare in merito alle disposizioni in relazione alla crisi Ucraina. Per contenere i danni all'economia e alla popolazione ucraina e fronteggiare le spese per il finanziamento dell'amministrazione pubblica, l'Ucraina necessita di sostanziali risorse e finanziamenti dagli altri Paesi. In linea con lo sforzo profuso dai principali partner internazionali, la misura, all'art. 47, dispone che il Ministero dell'Economia eroghi prestiti all'Ucraina per un importo non superiore a 200 milioni di euro. Si dispone in ordine alla destinazione d'uso dei fondi e si stabiliscono criteri generali tra cui la stabilità macroeconomica. Il comma 16 stabilisce le modalità di



attuazione. Per la gestione degli interventi indicati è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al MEF e sul quale la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelievo e versamento di liquidità secondo quanto disposto dalla convenzione prevista. Il MEF di volta in volta autorizza la concessione dei prestiti. Inoltre, si prevede che i rimborsi dei prestiti siano versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Gli altri articoli del capo postulano in merito a:

- Art. 44 - Ulteriori misure di assistenza a favore delle persone richiedenti la protezione temporanea di cui al DPCM del 28 marzo 2022;
- Art. 45 - Misure per l'attività di emergenza all'estero;
- Art. 46 - Valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento degli esami di Stato degli studenti ucraini;
- Art. 48 - Contributo dei Fondi strutturali europei all'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa.

[L'articolo 48-bis prevede ulteriori misure per la gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina, nello specifico sono modificati:](#)

- [l'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.109, riguardante Compiti dell'Agenzia del Demanio in materia di beni congelati;](#)
- [l'articolo 9, comma 8, del decreto- legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.233,](#)

#### **CAPO IV – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA E ALTRE MISURE URGENTI**

In merito al Capo IV questo dispone i provvedimenti in materia di spesa pubblica e altre misure urgenti, In particolare, l'articolo 49 prevede disposizioni in materia di digitalizzazione della PA, l'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche e dell'INPS. Nel dettaglio, la misura provvede ad incrementare, nel limite massimo del 50%, il valore iniziale di determinati strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dal Codice dei contratti pubblici, finalizzati all'acquisto di servizi e attività per la digitalizzazione della PA (comma 1). A tale fine, si provvede a prorogare, fino al 31 dicembre 2022, con i medesimi soggetti aggiudicatari, gli accordi quadro, le convenzioni ed i contratti quadro, in corso alla data del 28 febbraio 2022.

Il provvedimento, inoltre, modifica la disciplina dell'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche, prevedendo la possibilità che le convenzioni-quadro possano essere stipulate da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori non solo con riferimento alla generalità delle stazioni appaltanti, ma anche per esigenze specifiche di determinate categorie di amministrazioni o di amministrazioni appartenenti a specifici territori.

Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sul reddito dei

lavoratori, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi dell'INPS è incrementato nel limite annuo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

Gli altri articoli del capo postulano in merito a:

- 50 - Recepimento degli articoli 1 e 3 della direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 e disposizioni in materia di aiuti di Stato
- 51 - Disposizioni in materia di pubblica amministrazione
- 52 - Misure in materia di società pubbliche
- 53 - Contabilità speciale a favore del Commissario straordinario per l'emergenza della peste suina africana
- 54 - Disposizioni urgenti per i trasporti in condizioni di eccezionalità

## **CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE**

Il Capo V contiene gli articoli riguardanti le disposizioni transitorie, finali e finanziarie, l'articolo 55 postula sul contributo straordinario contro il caro bollette e aumenta dal 10 al 25 per cento l'imposta sugli extraprofiti nel settore energetico introdotta con il D.L. n. 21/2022 e ne estende il periodo di applicazione di un mese, fino al 30 aprile 2022. Inoltre, prevede che il contributo sia versato in due date: un acconto del 40 per cento entro il 30 giugno 2022 e il saldo entro il 30 novembre 2022.

Le disposizioni in materia del Fondo per lo sviluppo e la coesione sono affidate all'articolo 56, che incrementa in termini di competenza di 1500 milioni per il 2025 la dotazione del Fondo 2021-2027 e detta disposizioni relativamente alle modalità di imputazione della riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2014-2020.

L'articolo 57 e 58 contengono rispettivamente le disposizioni transitorie e finanziarie.

Mentre l'articolo 58-bis inserisce la clausola di salvaguardia, che decreta che le disposizioni del decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.



**CORPORATE  
STUDIO**

L'ALTO PROFILO DEL BUSINESS

## TRANSIZIONE DIGITALE DELLE IMPRESE DELL'EMILIA ROMAGNA

<b>ENTE GESTORE</b>	<b>REGIONE EMILIA ROMAGNA</b>
<b>BENEFICIARI</b>	- PMI aventi qualunque forma giuridica, operanti in tutti i settori di attività economica, tra i quali quello manifatturiero, del commercio, del turismo e dei servizi.
<b>INTERVENTI AMMISSIBILI</b>	<p>Interventi finalizzati alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi e organizzativi aziendali e dei prodotti, con particolare riferimento all'implementazione di soluzioni digitali nelle catene logistiche, di fornitura, vendita e distribuzione dei beni, nei processi di erogazione dei servizi, nei sistemi di comunicazione e marketing.</p> <p><b>Gli interventi potranno essere realizzati:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• per implementare soluzioni tecnologiche digitali nei processi interni all'impresa proponente il progetto;</li><li>• per implementare soluzioni tecnologiche digitali di filiera, con particolare riguardo a quelle riguardanti le specializzazioni produttive previste nella "Strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente 2021/2027" (S3) approvata dall'Assemblea Legislativa con la Deliberazione n. 45 del 30 giugno 2021;</li></ul> <p><b>potranno riguardare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'implementazione di soluzioni tecnologiche finalizzate a favorire un primo passo verso l'ottimizzazione delle funzioni aziendali (<b>DIGITALIZZAZIONE BASE</b>);</li></ul> <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'introduzione/implementazione di almeno una delle 9 tecnologie abilitanti previste dal piano nazionale impresa 4.0 (Internet delle cose, Big data analytics, Integrazione orizzontale e verticale dei sistemi, Simulazioni virtuali, Robotica, Cloud computing, Realtà aumentata, Stampanti 3d, Cybersecurity),</li><li>• compreso l'adattamento di impianti esistenti ad almeno una delle suddette tecnologie;</li></ul> <p><b>(DIGITALIZZAZIONE AVANZATA);</b></p> <p><u>I progetti dovranno essere avviati a partire dalla data del 1° luglio 2022 e conclusi entro la data del 31 dicembre 2023 e avere un importo totale non inferiore a 20.000€</u></p>



**CORPORATE  
STUDIO**

L'ALTO PROFILO DEL BUSINESS

<b>SPESE AMMISSIBILI</b>	a) acquisizione di strumenti, attrezzature, macchinari, hardware, software e servizi erogati nella soluzione cloud computing e SAAS (Software as a Service); b) realizzazione di piccoli interventi edili, murari e di arredo, strettamente collegati e funzionali all'installazione di strumenti, macchinari e attrezzature (massimo 10% della voce A, non oltre i 10.000,00€) c) acquisizioni di consulenze specialistiche legate all'implementazione dei processi oggetto di intervento (massimo 30% delle voci A+B, non oltre i 20.000,00€) d) costi generali per la definizione e gestione del progetto, compreso l'addestramento del personale per l'acquisizione delle nuove competenze richieste (5% voci A+B+C)
<b>AMMONTARE CONTRIBUTO</b>	Fondo perduto nella misura pari al 40%* della spesa ritenuta ammissibile, fino a un contributo massimo di 150.000,00€. L'investimento complessivo dovrà avere una dimensione finanziaria non inferiore a 20.000,00€
<b>REGIME DI AIUTO</b>	De Minimis
<b>MODALITA' DI PRESENTAZIONE</b>	Telematica attraverso il portale Sfinge 2020
<b>TERMINI DI PRESENTAZIONE</b>	- Dalle ore 10.00 del giorno 13 settembre 2022 alle ore 13.00 del giorno 20 settembre 2022 per i progetti che prevedono almeno il 20% delle spese sostenute nel 2022 - dalle ore 10.00 del giorno 21 settembre 2022 alle ore 13.00 del 20 ottobre 2022 per i progetti senza vincoli di spesa nel 2022

\* La misura del contributo è incrementata di 5 punti percentuali nel caso in cui, al momento della domanda, ricorra una o più delle ipotesi di seguito elencate:

- qualora il progetto proposto abbia una ricaduta positiva sull'occupazione dell'impresa proponente in

termini di acquisizione di nuove competenze nel settore dell'ICT o dell'organizzazione aziendale.

- nel caso in cui i soggetti proponenti i progetti operino, con riferimento alle sedi operative/unità locali doversi realizzare l'intervento, nelle aree montane, così come definite ai sensi della L.R. n. 2/2004 e ss.mm.ii. e individuate dalle delibere della Giunta regionale n. 1734/2004 e 1813/2009 (c.d. AREE MONTANE) (Allegato C al bando);

- nel caso in cui i soggetti proponenti i progetti operino, con riferimento alle sedi operative/unità locali doversi realizzare l'intervento, nelle aree dell'Emilia-Romagna comprese nella carta nazionale degli aiuti di stato a finalità regionale approvata dalla Commissione Europea con la Decisione C(2022)1545 finale del 18 marzo 2022 (c.d.AREE 107. 3. C) (Allegato D al bando);

- nel caso in cui i soggetti proponenti i progetti operino, con riferimento alle sedi operative/unità locali doversi realizzare l'intervento, nelle aree interne dell'Emilia-Romagna (AREE INTERNE), così come individuate nell'allegato B alla Deliberazione di Giunta n. 512/2022 (Allegato E al bando);

**DECRETO “AIUTI” E ISTANZA SEMPLIFICATA DI RATEIZZAZIONE DELLE CARTELLE  
ONLINE I NUOVI MODELLI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE**

Sono online, sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, i nuovi modelli per presentare istanza semplificata di rateizzazione fino a 120 mila euro, senza necessità di documentazione aggiuntiva. A darne notizia è la stessa Amministrazione finanziaria con l’accluso comunicato stampa del 18 luglio u.s. nel quale ricorda le modifiche apportate dalla legge 15/7/2022 n. 91, di conversione del d.l. n. 50/2022 (decreto “Aiuti”, di cui si tratta nella sezione AFFARI GENERALI di questo notiziario), alla disciplina delle rateizzazioni delle cartelle.

Il provvedimento, infatti, ha disposto che **per le domande di dilazione presentate dal 16 luglio 2022** (data di entrata in vigore della legge n. 91/2022) **viene elevata da 60.000 a 120.000 euro la soglia di debito per la quale è possibile ottenere una rateizzazione ordinaria fino a 72 rate (6 anni), senza la necessità di documentare la temporanea situazione di difficoltà.**

Novità anche per i **termini di decadenza**. Per le richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022 la decadenza dai piani accordati si concretizza al mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive, invece delle 5 precedentemente previste. In caso di decadenza, il debito non potrà essere nuovamente dilazionato, ma si potrà chiedere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza stessa.

Tra le novità apportate in sede di conversione del decreto-legge n. 50/2022 anche la possibilità di **compensare i crediti non prescritti, maturati nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo** (senza la necessità di rinnovare ogni anno la misura) e i crediti derivanti da prestazioni professionali. Queste disposizioni si applicano ai carichi affidati all’agente di riscossione dopo il 30 settembre 2013 e entro il secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.

Su [www.agenziaentrateriscossione.gov.it](http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it) i modelli per la rateizzazione e nei prossimi giorni anche il servizio “Rateizza adesso” per richiedere la dilazione semplificata direttamente online.

## COMUNICATO STAMPA

### **DL AIUTI, ONLINE I MODELLI PER LE RATEIZZAZIONI SEMPLIFICATE FINO A 120 MILA EURO**

Al via le novità in materia di riscossione introdotte dalla legge di conversione del Decreto Aiuti (DL n. 50/2022 convertito in Legge n. 91/2022). Sul sito *internet* di Agenzia delle entrate-Riscossione [www.agenziaentrateriscossione.gov.it](http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it) sono stati pubblicati i nuovi modelli per presentare istanza semplificata di rateizzazione fino a 120 mila euro, senza necessità di documentazione aggiuntiva. Il provvedimento, infatti, introduce una serie di modifiche strutturali alla disciplina delle rateizzazioni delle cartelle e degli avvisi che riguardano, oltre alla soglia più alta di debito per le richieste semplificate, anche margini più ampi per evitare la decadenza. Il decreto ha inoltre reso definitiva la possibilità di compensare i crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione con i debiti iscritti a ruolo. Vediamo nel dettaglio le principali novità.

**SOGLIA PIÙ ALTA PER LE RATEIZZAZIONI SEMPLIFICATE.** Il Decreto Aiuti, modificando la norma di riferimento che regola l'istituto della rateizzazione delle cartelle di pagamento, ha disposto che, a partire dalle domande di dilazione presentate dal 16 luglio 2022, viene elevata da 60 a 120 mila euro la soglia di debito per la quale è possibile ottenere, in modo automatico e con una domanda semplice, una rateizzazione ordinaria fino a 72 rate (6 anni), senza la necessità di dover documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Il provvedimento ha previsto anche che la nuova soglia di debito (120 mila euro) per poter richiedere la dilazione fino a 72 rate senza allegare alcuna documentazione, sia riferita a ogni singola istanza di rateizzazione.

Sul sito *internet* [www.agenziaentrateriscossione.gov.it](http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it) sono stati pubblicati i modelli per fare richiesta di rateizzazione e nei prossimi giorni sarà disponibile anche l'adeguamento del servizio per richiedere la dilazione semplificata fino a 120 mila euro direttamente *online*, accendendo con le credenziali Spid, Cie e Cns al servizio "Rateizza adesso", disponibile nell'area riservata del portale di Agenzia delle entrate-Riscossione. Il servizio consente di presentare, in completa autonomia, la richiesta di dilazione ricevendo in automatico via email un piano di pagamenti fino a 72 rate, senza la necessità di allegare ulteriore documentazione.

**PER LE NUOVE RICHIESTE DECADENZA DOPO 8 RATE NON PAGATE.** Novità anche per i termini di decadenza. La Legge n. 91/2022 ha disposto che, per le richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza dai piani di rateizzazione accordati viene determinata a seguito del mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive, invece delle 5 precedentemente previste. In caso di decadenza, il debito non potrà essere nuovamente dilazionato. La decadenza dalla rateizzazione di uno o

più carichi non preclude, tuttavia, la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento per altre cartelle/avvisi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

Si ricorda che per effetto delle varie disposizioni normative intervenute durante il periodo di sospensione dell'attività di riscossione dovuta all'emergenza sanitaria, sono tuttora vigenti termini di decadenza differenti in base alla data in cui è stata presentata la richiesta di rateizzazione. In dettaglio, per i piani di dilazione in corso all'8 marzo 2020 (inizio del periodo di sospensione delle attività di riscossione conseguente all'emergenza Covid-19), è stato esteso a 18 il numero di rate che, in caso di mancato pagamento, determinano la decadenza dal beneficio (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020). Per le rateizzazioni concesse dopo l'8 marzo 2020 e relative a istanze presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate, mentre per le rateizzazioni richieste a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 15 luglio 2022 la decadenza si verifica dopo il mancato pagamento di 5 rate.

**A REGIME LA COMPENSAZIONE CREDITI PA/CARTELLE.** La Legge n. 91/2022 rende definitiva la possibilità di compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, senza più la necessità di rinnovo annuale della misura. Inoltre il provvedimento estende la possibilità di compensazione anche ai crediti derivanti da prestazioni professionali. Queste disposizioni si applicano ai carichi affidati all'agente di riscossione dopo il 30 settembre 2013 ed entro il secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.

**Roma, 18 luglio 2022**

**SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONE IRAP: CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Con l'acclusa risoluzione 15/7/2022 n. 49/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla modifica dell'art. 11 del d.lgs. n. 446/97 - che, in particolare, disciplina i costi del personale deducibili dalla base imponibile IRAP - da parte dell'art. 10 del decreto-legge 21/6/2022 n. 73, in vigore dal 22 giugno u.s.



## RISOLUZIONE N. 40/E



Divisione Servizi

Direzione Centrale Servizi Fiscali

*Roma, 15 luglio 2022*

***OGGETTO: Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP (articolo 10 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73)***

L'articolo 10 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (di seguito “decreto semplificazioni”), ha modificato l'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (di seguito “decreto IRAP”), che contiene disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta e che, in particolare, disciplina i costi del personale deducibili dalla base imponibile IRAP.

Il comma 1 dell'articolo 10 in parola prevede che spettano esclusivamente in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato le seguenti deduzioni:

- la deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (art. 11, comma 1, lett. a, n. 1, del decreto IRAP);
- la deduzione delle spese relative agli apprendisti, ai disabili e delle spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo (art. 11, comma 1, lett. a, n. 5, del decreto IRAP);
- la deduzione forfetaria di 1.850 euro fino a 5 dipendenti per i soggetti con componenti positivi non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000 (art. 11, comma 4-bis.1, del decreto IRAP).

Il comma 1 dell'articolo 10 prevede, inoltre, l'abrogazione delle seguenti agevolazioni:

- la deduzione forfetaria di 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni (art. 11, comma 1, lett. a, n. 2, del decreto IRAP) e la deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai medesimi lavoratori (art. 11, comma 1, lett. a, n. 4, del decreto IRAP);
- la deduzione per incremento occupazionale fino a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato (art. 11, comma 4-quater, del decreto IRAP).

La disposizione in commento modifica, infine, il comma 4-octies dell'articolo 11 del decreto IRAP sostituendo la deduzione del costo residuo del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato (pari alla differenza tra il costo del predetto personale e le altre deduzioni spettanti) con la deduzione integrale del costo complessivo del predetto personale<sup>1</sup>. In pratica, il costo deducibile non va più determinato per “differenza” rispetto alle altre deduzioni specifiche previste dall'articolo 11 del decreto IRAP (nella formulazione previgente)<sup>2</sup>.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 10 del decreto semplificazioni, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (in vigore dal 22 giugno 2022).

A tal riguardo, sono giunte all'Agenzia delle entrate alcune richieste di chiarimenti in merito alle modalità di compilazione del modello IRAP 2022.

Pertanto, si forniscono di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione I del quadro IS del modello IRAP 2022. In particolare:

- nei righe IS1, colonna 2, IS4, colonna 3, e IS5, colonna 2, vanno indicate le deduzioni spettanti in relazione ai soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
- i righe IS2, IS3 e IS6 non vanno compilati;
- nel rigo IS7, colonna 3, va indicata la deduzione di cui all'articolo 11, comma 4-octies, del decreto IRAP (nella vigente formulazione), ossia la deduzione riferita al costo

---

<sup>1</sup> La deduzione è ammessa anche per ogni lavoratore stagionale, nel rispetto delle condizioni previste nel citato comma 4-octies, nei limiti del 70 per cento del costo complessivamente sostenuto.

<sup>2</sup> Le novità introdotte, quindi, non determinano alcuna modifica nell'importo delle deduzioni ammesse sul costo del personale con contratto a tempo indeterminato e di conseguenza nella base imponibile IRAP.

complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato, compresa la deduzione ammessa, nei limiti del 70 per cento del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto (da evidenziare anche in colonna 2);

- nel rigo IS9 va indicata l'eventuale eccedenza delle deduzioni ammesse dai commi 1 e 4-bis.1 del citato articolo 11 rispetto al limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro.

Atteso che la novella normativa si sostanzia essenzialmente in una semplificazione nel calcolo della deduzione spettante per i dipendenti a tempo indeterminato cui consegue una semplificazione nelle modalità di compilazione della dichiarazione IRAP (senza impatti, dunque, nel *quantum* della deduzione spettante), si ritiene che per il primo anno sia comunque possibile compilare la sezione I del quadro IS secondo le regole attualmente fornite nelle istruzioni per la compilazione del modello IRAP 2022, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate (senza tenere conto, quindi, di quanto sopra precisato).

IL DIRETTORE CENTRALE

*Firmato digitalmente*

## Fondimpresa – Avviso 4/2022

### “Formazione a sostegno della Green Transition e della Circular Economy nelle imprese aderenti”

<b>COSA FINANZIA</b>	<p><b>Ambito A</b>  <b>PROGETTI O INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE GREEN</b></p> <p>PIANO AZIENDALE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Minimo 15 dipendenti in formazione</li> <li><input type="checkbox"/> 50.000 euro</li> <li><input type="checkbox"/> Solo Piccole e Medie Imprese</li> </ul> <p>PIANO INTERAZIENDALE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Minimo 15 dipendenti in formazione</li> <li><input type="checkbox"/> Da un minimo di 50.000 euro ad un massimo di 150.000</li> <li><input type="checkbox"/> Min 20% dei lavoratori da PMI</li> </ul> <p>TEMI:  <u>Tutela della biodiversità e dei servizi eco-sistemici</u>  <u>Perseguimento della decarbonizzazione</u>  <u>Riduzione dell'inquinamento</u>  <u>Digitalizzazione green</u></p>
	<p><b>Ambito B</b>  <b>PROGETTI O INTERVENTI DI ECONOMIA CIRCOLARE</b></p> <p>PIANO AZIENDALE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Minimo 60 dipendenti in formazione</li> <li><input type="checkbox"/> Da 100.000 a 250.000</li> </ul> <p>PIANO INTERAZIENDALE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Minimo 60 dipendenti in formazione</li> <li><input type="checkbox"/> Da 100.000 a 250.000</li> <li><input type="checkbox"/> Stessa categoria/filiera merceologica con azioni di tipo sperimentale/prototipale</li> </ul> <p>TEMI:  <u>Approvvigionamento di materie prime</u>  <u>Progettazione</u> - sviluppo di soluzioni di eco-design, sviluppo di soluzioni basate su un approccio di dematerializzazione;  <u>Produzione</u> - interventi per la riduzione del consumo di risorse nel processo produttivo, per la riduzione dell'uso di sostanze chimiche, per la riduzione dei rifiuti derivanti dal</p>

	<p>processo di produzione, soluzioni di “sharing economy” per la condivisione di impianti/mezzi/strumentazioni per lo svolgimento di attività connesse al processo produttivo, soluzioni volte alla dematerializzazione del processo produttivo;</p> <p><u>Distribuzione/logistica</u> - interventi per la riduzione dei tragitti, impiego di mezzi e tecnologie per la riduzione dei consumi e la gestione efficiente dei siti dedicati alle attività logistiche;</p> <p><u>Consumo/vendita</u> - sviluppo di strategie di vendita basate su modelli “on demand”, “product as a service”;</p> <p><u>Raccolta</u> - interventi per il miglioramento delle operazioni di raccolta e deposito dei rifiuti aziendali;</p> <p><u>Recupero/riciclo</u> - interventi volti a favorire il recupero ed il riciclo dei rifiuti aziendali.</p>
<p><b>CHI PUO' PARTECIPARE</b></p>	<p>Aziende aderenti a Fondimpresa alla data di presentazione del progetto, in possesso delle credenziali per accedere all'area riservata;</p> <p>Soggetti attuatori accreditati;</p> <p>Consorzi e ATI.</p>
<p><b>CRITERI PER PARTECIPARE</b></p>	<p>Minimo 15 persone in formazione (codici fiscali) per progetti ambito A Minimo 60 persone in formazione (codici fiscale) per progetti ambito B</p> <p>Massimo 100 ore di formazione a persona in uno o più corsi;</p> <p>Prevedere la certificazione delle competenze per tutti i percorsi;</p> <p>Costituzione di un Comitato di Pilotaggio che monitori il percorso del progetto e che preveda la partecipazione delle rappresentanze sindacali, che dovranno anche sottoscrivere l'accordo sindacale per la presentazione del piano stesso.</p>
<p><b>DURATA DEL PIANO</b></p>	<p>12 mesi dall'approvazione di Fondimpresa</p>
<p><b>FINANZIAMENTO PREVISTO</b></p>	<p><b>Ambito A</b> <b>PROGETTI O INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE GREEN</b></p> <p>PIANO AZIENDALE - 50.000 euro</p> <p>PIANO INTERAZIENDALE - Da un minimo di 50.000 euro ad un massimo di 150.000</p> <p><b>Ambito B</b> <b>PROGETTI O INTERVENTI DI ECONOMIA CIRCOLARE</b></p> <p>PIANO AZIENDALE - Da 100.000 a 250.000</p> <p>PIANO INTERAZIENDALE - Da 100.000 a 250.000</p>

	È data l'opportunità di richiedere, entro 120 giorni dalla data di approvazione, un anticipo pari al 70% del contributo approvato.
<b>COSTI AMMISSIBILI</b>	Costi legati all'erogazione della formazione (docenze, tutoraggio, aule, certificazione competenze, materiali didattici e di consumo, ecc.);  Costi per attività preparatorie e di accompagnamento, attività non formative per la progettazione, coordinamento, gestione e rendicontazione del progetto
<b>REGIME DI AIUTI</b>	Regolamento UE 651/2014 (aiuti alla formazione) o Regolamento UE 1407/2013 (de minimis).
<b>DELEGHE E PARTENARIATI</b>	Le deleghe a soggetti terzi per l'espletamento di prestazioni specialistiche non possono superare il 15% del contributo totale, mentre <b>non ci sono limiti per l'affidamento a soggetti partner</b> se il soggetto proponente è l'azienda beneficiaria per i propri dipendenti. I soggetti partner devono garantire il loro apporto con il rimborso delle quote orarie dei propri lavoratori (costi reali).
<b>TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b>	I progetti si possono presentare dalle ore <b>9.00 del 17 ottobre 2022 alle ore 13.00 del 30 marzo 2023.</b>
<b>PER INFORMAZIONI</b>	Valentina Balzano <a href="mailto:vbalzano@sviluppopmi.com">vbalzano@sviluppopmi.com</a> ;  Silvia Casali <a href="mailto:scasali@sviluppopmi.com">scasali@sviluppopmi.com</a>  Tel . 0544-280280

<p style="text-align: center;"><b>NOTE DI RETTIFICA E DIFFIDE DI ADEMPIMENTO INPS</b> <b>SOSPESO L'INOLTRO DAL 25 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2022</b></p>
--

Con l'accluso comunicato stampa del 20 luglio u.s., l'INPS informa che da lunedì 25 luglio a mercoledì 31 agosto 2022 sospenderà le «Note di rettifica e le Diffide di adempimento» verso tutti i soggetti contribuenti, salvo i casi in cui sia prossimo il maturare del termine di prescrizione.

La qual cosa per agevolare gli adempimenti delle aziende e dei loro intermediari.

Nello stesso periodo ci sarà anche la sospensione:

- 1) delle elaborazioni delle richieste verso DurcOnLine per la verifica della regolarità contributiva, ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, tramite il sistema di Dichiarazione preventiva di agevolazione (D.P.A.);
- 2) della trasmissione dei crediti all'Agente della riscossione.



## Comunicato stampa

Roma, 20.07.2022

### **L'Inps sospende le Note di rettifica e le Diffide di adempimento**

Per agevolare gli adempimenti delle aziende e dei loro intermediari, dal prossimo 25 luglio e fino al 31 agosto 2022 compreso, l'Inps sospenderà l'inoltro delle notifiche delle Note di rettifica e delle Diffide di adempimento verso tutti i soggetti contribuenti, salvo i casi in cui sia prossimo il maturare del termine di prescrizione.

Sempre nello stesso periodo saranno sospese anche le elaborazioni delle richieste verso DurcOnLine per la verifica della regolarità contributiva, ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, tramite il sistema di Dichiarazione preventiva di agevolazione (D.P.A.).

Nello stesso periodo, inoltre, sarà sospesa la trasmissione dei crediti all'Agente della riscossione.



**EVOLUZIONE DELLA STRUTTURA UNIEMENS-CIG (UNI41) PER IL PAGAMENTO DIRETTO CIG E FONDI DI SOLIDARIETÀ: CHIARIMENTI INPS**

Con il messaggio 20/7/2022 n. 2902, l'INPS ha illustrato come segue le **novità apportate al flusso Uniemens-CIG (UNI41)** - da ultimo, si veda CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27/2022 -, **riguardanti richieste di pagamento diretto delle integrazioni salariali con periodi di competenza a partire da agosto 2022, nell'ambito della Gestione privata.**

In particolare, l'ambito di intervento riguarda l'esposizione degli elementi <DetrazCarichiFam> e <DetrazLavDip>. I due elementi sono, infatti, divenuti entrambi obbligatori e devono essere compilati con il medesimo valore (S o N).

L'obiettivo è quello di dare adeguata evidenza del fatto che, se viene chiesto all'Istituto di applicare le detrazioni, quest'ultimo applicherà sia quelle per lavoro dipendente sia, ove spettanti e richieste dal cittadino nell'apposita sezione del portale dell'ente di previdenza, quelle per carichi familiari.

**MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DELLE DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE E PER CARICHI DI FAMIGLIA IN UNIEMENS-CIG (UNI41)**

Nelle denunce Uniemens-CIG (UNI41), con periodo di competenza da agosto 2022, gli elementi <DetrazCarichiFam> e <DetrazLavDip> dovranno essere compilati nel seguente modo.

- <DetrazLavDip>

Elemento obbligatorio. Indica se il lavoratore ha richiesto detrazioni per lavoro dipendente.

L'elemento deve avere lo stesso valore dell'elemento <DetrazCarichiFam>.

Può contenere i seguenti valori: S = SI, N = NO.

- <DetrazCarichiFam>

Elemento obbligatorio. Indica se il lavoratore ha richiesto al datore di lavoro detrazioni per familiari a carico.

L'elemento deve avere lo stesso valore dell'elemento <DetrazLavDip>.

Può contenere i seguenti valori: S = SI, N = NO.

In sintesi, le uniche combinazioni di valori accettati nei flussi saranno:

- <DetrazLavDip>N</DetrazLavDip>;
- <DetrazCarichiFam>N</DetrazCarichiFam>;
- oppure
- <DetrazLavDip>S</DetrazLavDip>;
- <DetrazCarichiFam>S</DetrazCarichiFam>.

**GESTIONE DEL RISCHIO CALDO****GUIDA INAIL SULLA PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE DA CALORE NEI LUOGHI DI LAVORO**

Al fine di prevenire le patologie da calore nei luoghi di lavoro, l'acclusa guida INAIL - dedicata a lavoratori, datori di lavoro e figure aziendali della salute e sicurezza -, contiene raccomandazioni mirate per intervenire in maniera efficace. L'impatto delle temperature estreme, infatti, è particolarmente rischioso sia per chi svolge la propria attività lavorativa in ambienti dove non è possibile conseguire le condizioni di comfort a causa di vincoli legati alle necessità produttive o alle condizioni ambientali, sia per chi lavora all'aperto, come nel settore agricolo e delle costruzioni. Recentemente, i fenomeni climatici estremi sono stati posti in relazione con un aumento del rischio di infortunio sul lavoro.

**La guida si apre con la descrizione delle patologie da calore**, tra le quali rientrano i crampi, la dermatite da sudore, gli squilibri idrominerali fino al colpo di calore, che può comportare aritmie cardiache e l'innalzamento della temperatura corporea oltre i 40°. **Compito del datore di lavoro è individuare procedure specifiche per attuare le misure più efficaci**, a partire dalla scelta di una persona che sovrintenda al piano di sorveglianza per la prevenzione degli effetti dello stress da caldo. **Fondamentale è la formazione dei lavoratori**, e, tra le strategie, è importante considerare l'importanza dell'idratazione, di un abbigliamento adeguato, della riorganizzazione dei turni di lavoro e della possibilità di accedere ad aree ombreggiate durante le pause.

Una sezione del testo è dedicata alle **patologie croniche che aumentano il rischio di effetti avversi del caldo**, sia nei lavoratori, sia nella popolazione generale. Tra queste, le malattie della tiroide, l'obesità, l'asma e la bronchite cronica, il diabete e le patologie cardiovascolari. **La sezione include le indicazioni da seguire per prevenire ogni rischio e evitare conseguenze negative sulla salute.**

# ESPOSIZIONE A TEMPERATURE ESTREME ED IMPATTI SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. IL PROGETTO WORKCLIMATE E LA PIATTAFORMA PREVISIONALE DI ALLERTA

**INAIL**



**2022**



## **Progetto Workclimate per la gestione del rischio caldo. Guida informativa per i lavoratori, i datori di lavoro e per i soggetti preposti all'attività di prevenzione**

---

Il progetto di ricerca Workclimate, coordinato da INAIL e CNR-IBE, con la collaborazione dell'Azienda USL Toscana Centro, dell'Azienda USL Toscana Sud Est, del Dipartimento di Epidemiologia, Servizio Sanitario Regionale Lazio e del Consorzio LaMMA, è un ampio programma di sviluppo di attività per l'analisi dell'impatto del cambiamento climatico sulla salute e sicurezza del lavoro e per la predisposizione di strumenti di intervento.

Il cambiamento climatico e in particolare l'aumento delle temperature è un tema essenziale per la ricerca in ambito occupazionale in relazione a una serie di connessioni che riguardano il rischio di infortunio sul lavoro associato all'esposizione a temperature estreme (e in particolare alle ondate di calore), l'aumento del livello di inquinamento atmosferico, l'esposizione alle radiazioni solari, l'interazione fra inquinamento ed esposizione a cancerogeni occupazionali e ad allergeni biologici. Il progetto Workclimate ha prodotto numerosi risultati di ricerca e strumenti operativi per incrementare la consapevolezza dei rischi da microclima in ambito occupazionale e per fornire elementi utili per il contrasto e la mitigazione dell'effetto del caldo sui lavoratori.

A partire dalla considerazione di come su questo tema sia necessario in primo luogo diffondere conoscenza fra i lavoratori, i datori di lavoro e fra tutte le figure della prevenzione, sono stati redatti una serie di materiali informativi relativi alle patologie da calore, alle raccomandazioni per una corretta gestione del rischio, alle condizioni patologiche che aumentano la suscettibilità al caldo, al tema della disidratazione e della organizzazione delle pause. L'insieme di questi materiali informativi è stato raccolto in un unico documento che consente di disporre di una guida pratica e di facile consultazione per la gestione del rischio di esposizione al caldo nei luoghi di lavoro allo scopo di mitigare gli effetti sulla salute e svolgere un'attività di prevenzione dei rischi.

## PATOLOGIE DA CALORE E FATTORI CHE CONTRIBUISCONO ALLA LORO INSORGENZA - INFORMATIVA PER I DATORI DI LAVORO -



### CHE COSA SONO LE PATOLOGIE DA CALORE?

Sono condizioni cliniche correlate all'esposizione a elevate temperature ambientali e a ondate di calore e comprendono:

- 1. CRAMPI DA CALORE.** Sono dolori muscolari causati dalla perdita di sali e liquidi corporei durante la sudorazione.  
*Cosa fare:* I lavoratori con crampi da calore dovrebbero interrompere l'attività e reintegrare i sali minerali persi consumando integratori salini ed eventualmente essere reidratati con una soluzione fisiologica per via orale o endovenosa. È utile massaggiare i muscoli colpiti dal crampo per ridurre il dolore. Se dopo un'ora di riposo il dolore non passa, contattare il medico competente.
- 2. DERMATITE DA SUDORE.** È il problema più comune negli ambienti di lavoro caldi. È causata dalla macerazione cutanea indotta dalla eccessiva presenza di sudore e si presenta sotto forma di piccoli brufoli o vescicole. L'eruzione cutanea può comparire sul collo, sulla parte superiore del torace, sull'inguine, sotto il seno e sulle pieghe del gomito.  
*Cosa fare:* Il miglior trattamento consiste nello spostarsi in un ambiente di lavoro più fresco e meno umido. L'area dell'eruzione cutanea deve essere mantenuta asciutta. Eventualmente può essere applicato del talco sull'area colpita per diminuire il fastidio, mentre è sconsigliato l'utilizzo di unguenti o creme che potrebbero peggiorare la situazione.
- 3. SQUILIBRI IDROMINERALI.** Conseguenti a profuse perdite idriche, in genere dovute a sudorazione e a iperventilazione, in assenza di adeguato reintegro di acqua. Successivamente si instaura un deficit sodico dovuto ad inadeguato ripristino del sodio perso con il sudore. I segni e sintomi della disidratazione sono riportati in Tabella 1.  
*Cosa fare:* Stimolare subito il lavoratore a bere in abbondanza. In caso di forte sudorazione, reintrodurre insieme ai liquidi anche i sali minerali persi con uno snack e/o integratori. Se i sintomi non migliorano contattare il medico competente e in caso di sintomi gravi allertare il 118.
- 4. SINCOPE DOVUTA A CALORE.** Conseguente ad un'eccessiva vasodilatazione, con stasi venosa periferica, ipotensione e insufficiente flusso sanguigno cerebrale, e si manifesta con una perdita di coscienza preceduta da pallore, stordimento e vertigini. Può esserci ipertermia fino a 39°C, ma senza abolizione della sudorazione né agitazione motoria.
- 5. ESAURIMENTO o STRESS DA CALORE.** È caratterizzato da un esaurimento della capacità di adattamento (del cuore e del sistema termoregolatorio), specie in soggetti non acclimatati sottoposti a sforzi fisici intensi. I segni e i sintomi di esaurimento da calore sono riportati in Tabella 1.  
*Cosa fare:* Far spostare il lavoratore in un luogo fresco e, se non è presente nausea, **incoraggiarlo a bere acqua fresca** con sorsi brevi ma frequenti, ad alleggerire l'abbigliamento e a **raffreddare con acqua fredda** testa, collo, viso e arti. I lavoratori con segni o sintomi di esaurimento da calore dovrebbero essere portati all'osservazione del medico o al pronto soccorso per la valutazione e il trattamento. **Se i sintomi peggiorano, deve essere allertato il 118. Qualcuno deve sempre rimanere con il lavoratore fino all'arrivo dei soccorsi.**
- 6. COLPO DI CALORE.** Si verifica se lo stress da calore non è trattato tempestivamente, quando il centro di termoregolazione dell'organismo è gravemente compromesso dall'esposizione al caldo e la temperatura corporea sale a livelli critici (superiori a 40°C). Si tratta di un'emergenza medica che può provocare danni agli organi interni e nei casi più gravi la morte. I segni e sintomi del colpo di calore sono riportati in Tabella 1.  
*Cosa fare:* Se un lavoratore mostra i segni di un possibile colpo di calore, è necessario chiamare immediatamente il 118. Fino all'arrivo dei soccorsi è importante spostare il lavoratore in un'area fresca e ombreggiata e rimuovere quanti più indumenti possibile, bagnare il lavoratore con acqua fresca, o applicare asciugamani imbevuti d'acqua fresca su testa, collo, viso e arti e far circolare l'aria per accelerare il raffreddamento.

**TABELLA 1. SEGNI E SINTOMI DELLE PATOLOGIE DOVUTE AL CALDO**

<b>Disidratazione</b>	<b>Stress da calore</b>	<b>Colpo di calore</b>
Cali improvvisi di pressione arteriosa Debolezza improvvisa Palpitazioni/tachicardia Irritabilità, sonnolenza Sete intensa Pelle e mucose asciutte Cute anelastica Occhi ipotonici Iperreflessia, scosse muscolari Riduzione della diuresi	Temperatura corporea elevata Improvviso malessere generale Mal di testa Ipotensione arteriosa Confusione, irritabilità Tachicardia Nausea/Vomito Riduzione della diuresi	(oltre quelli della colonna precedente) Temperatura corporea >40°C Iperventilazione Blocco della sudorazione Alterazioni stato mentale (es. delirio) Aritmie cardiache Rabbdomiolisi Malfunzionamento organi interni (es. insufficienza renale ed epatica, edema polmonare) Shock

Fonti: American Family Physician June 1, 2002; Linee di indirizzo per la prevenzione effetti ondate di calore del Ministero della Salute

### **FATTORI CHE CONTRIBUISCONO ALL'INSORGENZA DELLE PATOLOGIE DA CALORE**

- Alta temperatura dell'aria e alti tassi di umidità
- Basso consumo di liquidi
- Esposizione diretta al sole (senza ombra)
- Movimento d'aria limitato (assenza di aree ventilate)
- Attività fisica intensa
- Alimentazione non adeguata
- Insufficiente periodo di acclimatemento
- Uso di indumenti pesanti e dispositivi di protezione
- Condizioni di suscettibilità individuale (vedi relativa brochure).

## DECALOGO PER LA PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE DA CALORE NEI LUOGHI DI LAVORO - INFORMATIVA PER I DATORI DI LAVORO -

RACCOMANDAZIONI MIRATE AD UN'EFFICACE PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI AZIENDALI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL RISCHIO MICROCLIMA, DA ADOTTARE NELL'AMBITO DELLA SPECIFICA ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE AZIENDALE (AI SENSI ART. 2 COMMA 2 D.LGS. 81/08).

È compito e cura del datore di lavoro - tramite il SPP - l'individuazione delle procedure specifiche per l'attuazione delle misure ivi descritte, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, e a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri, secondo quanto prescritto dal D.lgs. 81/08.



01

### DESIGNARE UNA PERSONA CHE SOVRINTENDA AL PIANO DI SORVEGLIANZA PER LA PREVENZIONE DEGLI EFFETTI DELLO STRESS DA CALDO SULLA SALUTE E SULLA SICUREZZA E L'ADEGUATA RISPOSTA

Individuare un responsabile, presente sul luogo dove si svolge l'attività, che potrà anche coincidere con il preposto, per la sorveglianza delle condizioni meteorologiche, formato sull'appropriato uso dell'indice di calore e sugli indicatori di rischio di stress termico, preposto all'attuazione delle misure di tutela specifiche in caso di insorgenza delle condizioni di stress termico.

02

### IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

L'identificazione dei pericoli implica il riconoscimento dei rischi legati al caldo e delle patologie da calore, dovute agli effetti di alte temperature, elevata umidità, dell'esposizione al sole o ad altre fonti di calore, alle esigenze lavorative, agli indumenti di lavoro, ai dispositivi di protezione individuale (DPI) e a fattori di rischio personali.

Gli strumenti di identificazione includono l'utilizzo di piattaforme previsionali di allerta da caldo specifiche per i lavoratori, come quella messa a punto nell'ambito del Progetto WORKCLIMATE (<https://www.workclimate.it/scelta-mappa/>), in grado di fornire previsioni personalizzate sulla base dell'attività fisica svolta dal lavoratore e dell'ambiente di lavoro (es. esposizione al sole o in zone d'ombra).

In una fase di screening preliminare, al fine di individuare le condizioni di criticità e predisporre un adeguato piano d'azione, a partire dalla tutela dei soggetti più a rischio, è possibile utilizzare uno dei tanti indici semplificati disponibili e che richiedono la sola conoscenza di temperatura e umidità dell'aria, valutabili con l'utilizzo di un termoigrometro sul luogo di lavoro, ovvero - in sede di valutazione - utilizzando i dati storici per il sito in esame. Sul Portale Agenti Fisici alla sezione microclima sono disponibili strumenti di calcolo che consentono la stima previsionale del rischio microclima in relazione a differenti attività lavorative e scenari espositivi. Anche nel caso di appalto di lavorazioni i committenti sono responsabili del rispetto delle norme per la prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori, tenendo conto anche del rischio associato al caldo, con particolare riferimento agli interventi di primo soccorso.

## 03

### FORMAZIONE

La formazione ha l'obiettivo di aumentare la consapevolezza dei lavoratori sugli effetti sulla salute dello stress da caldo e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare. Deve comprendere raccomandazioni sugli abiti **preferibilmente** da indossare, sull'importanza di mantenere un ottimo stato di idratazione e un'alimentazione equilibrata, sui fattori di rischio individuali e la gestione dei sintomi delle patologie da calore - come prevenirne l'insorgenza e come e quando riconoscere i sintomi. È importante che la formazione dei lavoratori venga fatta in una **lingua che i lavoratori comprendano**.

Oltre che per i lavoratori, si raccomanda anche la formazione specifica sui rischi per i lavoratori legato allo stress termico e sulle strategie di prevenzione e mitigazione per il preposto per la sicurezza e l'addetto al primo soccorso.

## 04

### STRATEGIE DI PREVENZIONE E PROTEZIONI INDIVIDUALI PER I LAVORATORI

#### Idratazione

Rendere disponibile acqua potabile da bere e acqua per rinfrescarsi. Acqua fresca potabile deve essere sempre disponibile e facilmente accessibile. In situazioni di esposizione al caldo, i lavoratori dovrebbero essere incoraggiati a bere circa un litro d'acqua ogni ora, ovvero circa un bicchiere d'acqua ogni quindici minuti. Bere solo quando si ha sete può andare bene nei giorni freschi, ma in occasione di un'ondata di calore, o, in generale, dell'esposizione a temperature elevate, si dovrebbero seguire alcune semplici regole per una corretta idratazione:

- Si raccomanda che i lavoratori:
  - facciano massima attenzione al proprio livello di idratazione e bevano prima di avvertire la sete;
  - evitino di bere più di 1,5 litri di acqua in un'ora. L'eccesso di liquidi provoca carenza di sali minerali e può causare effetti negativi sulla salute;
  - limitino l'assunzione di bevande energetiche utilizzate in ambito sportivo e/o l'assunzione autonoma di integratori salini per compensare i sali minerali persi con la sudorazione. Le bevande energetiche possono avere effetti negativi in termini di eccesso di calorie ingerite e provocare disturbi elettrolitici. In genere un'alimentazione equilibrata è in grado di reintegrare la perdita di sali dovuta alla sudorazione. L'assunzione di bevande energetiche o di integratori dovrebbe avvenire solo sotto supervisione medica.
- Contenitori per l'acqua dovrebbero essere installati in diverse postazioni sul luogo di lavoro.
- Per le attività all'aperto, i lavoratori possono utilizzare zaini o cinture per l'idratazione dotate di apposito sistema di conservazione e di costante accesso all'acqua.
- In alternativa, piccoli refrigeratori contenenti acqua o grandi brocche d'acqua possono essere installati in postazioni all'ombra, in aree frequentate dai lavoratori durante la giornata.

#### Abbigliamento

- Consigliare ai lavoratori di indossare, se possibile, abiti leggeri in fibre naturali, traspiranti e di colore chiaro e che ricoprano buona parte del corpo (es. maglietta leggera a maniche lunghe: è importante non lavorare a pelle nuda) e consigliare di indossare se possibile un copricapo con visiera o a tesa larga e occhiali da sole con filtri UV.
- A seguito di parere positivo da parte del medico competente, consigliare ai lavoratori di applicare una crema solare ad alta protezione (SPF 50+) nelle parti del corpo che rimangono scoperte.
- Possono essere forniti indumenti refrigeranti o gilet ventilati ai lavoratori più esposti che svolgono lavori pesanti.



05

## RIORGANIZZAZIONE DEI TURNI DI LAVORO

La modifica degli orari di lavoro può ridurre l'esposizione dei lavoratori al calore. Consultare le previsioni di allerta dei rischi correlati allo stress da caldo per i lavoratori <https://www.workclimate.it/scelta-mappa>.

- La riprogrammazione delle attività che non sono prioritarie e che sono da condursi all'aperto in giorni con condizioni meteorologiche più favorevoli.
- La pianificazione delle attività che richiedono un maggiore sforzo fisico durante i momenti più freschi della giornata.
- L'alternanza dei turni tra i lavoratori in modo da minimizzare l'esposizione individuale al caldo o al sole diretto.
- L'interruzione del lavoro in casi estremi quando il rischio di patologie da calore è molto alto.

06

## RENDERE DISPONIBILI E ACCESSIBILI AREE OMBREGGIATE PER LE PAUSE

Per quanto possibile assicurare la disponibilità di aree completamente ombreggiate o climatizzate per le pause e il raffreddamento. Pianificare pause brevi ma frequenti in luoghi ombreggiati non causa perdite di produttività, ma anzi, ci sono evidenze che in assenza di pause pianificate il ritmo di lavoro si rallenta e aumenta il rischio di errore umano.

- Si raccomanda, compatibilmente con l'attività lavorativa svolta, di utilizzare segnali acustici, messaggi audio, qualsiasi tipo di comunicazione efficace per ricordare ai lavoratori di effettuare pause al fresco per la reidratazione e il rinfrescamento.
- I pasti dovranno essere consumati sempre in aree ombreggiate (ove applicabile, si consiglia di fornire ai lavoratori pasti adeguati ricchi in frutta e verdura, evitando cibi ricchi di grassi e sale che rallentano la digestione e predispongono allo stress da caldo).

07

## FAVORIRE L'ACCLIMATAZIONE DEI LAVORATORI

L'acclimatazione consiste in una serie di modificazioni fisiologiche che consentono all'organismo di tollerare la conduzione di mansioni lavorative in condizioni di esposizione a temperature elevate. Si ottiene aumentando gradualmente i carichi di lavoro e l'esposizione al calore dei lavoratori e favorendo l'effettuazione di frequenti pause per l'approvvigionamento di acqua e il riposo all'ombra.

Sono necessari dai 7 ai 14 giorni per raggiungere uno stato di acclimatazione (di più nel caso in cui il lavoratore stia assumendo determinati farmaci o sia affetto da patologie croniche).

In linea con quanto raccomandato dagli organismi internazionali per la protezione della salute occupazionale si consiglia che, in caso di ondata di calore i lavoratori neo-assunti e quelli che riprendono il lavoro dopo un'assenza prolungata inizino con il 20% del carico di lavoro il primo giorno e aumentino gradualmente il carico ogni giorno successivo; i lavoratori esperti dovrebbero iniziare il primo giorno al 50% del carico normale, e anch'essi aumentare gradualmente il carico nei giorni successivi.

È importante tenere presente che:

- **l'acclimatazione** si mantiene solo per alcuni giorni se si interrompe l'attività lavorativa
- **i disturbi da caldo si verificano spesso durante i primi giorni di attività lavorativa e/o nei primi giorni di un'ondata di calore o in concomitanza con le prime esposizioni stagionali a temperature particolarmente elevate;**
- **particolare attenzione va prestata ai lavoratori neo-assunti, ovvero lavoratori giovani e in ottime condizioni di salute ma con meno esperienza lavorativa alle spalle.**

08

### REALIZZAZIONE DEL “SISTEMA DEL COMPAGNO”

**Promuovere il reciproco controllo dei lavoratori soprattutto in momenti della giornata caratterizzati da temperature particolarmente elevate o, in generale, durante le ondate di calore.** In caso di insorgenza di segni e sintomi di patologie da calore, un compagno vicino potrà chiamare il 118 (o il numero unico 112) e prestare il primo soccorso nel rispetto delle norme anti Covid-19, indicando il luogo esatto in cui vengono svolte le lavorazioni.

09

### PIANIFICAZIONE E RISPOSTA ALLE EMERGENZE

Prima dell'esposizione dei lavoratori al calore (all'aperto o al chiuso) è importante sviluppare con la collaborazione del medico competente e del responsabile della sicurezza un piano di sorveglianza per il monitoraggio dei segni e dei sintomi delle patologie da calore e di risposta alle emergenze, per favorire precocemente la diagnosi e il trattamento. Il piano deve includere informazioni su cosa fare quando qualcuno mostra i segni delle patologie da calore, come contattare i soccorsi, quali misure di primo soccorso attuare in attesa dell'arrivo dei soccorsi.

**Tutti i lavoratori devono essere messi a conoscenza del piano** e devono essere in grado di riconoscere i sintomi legati allo stress termico.

**I lavoratori che presentino l'insorgenza di patologie da calore devono cessare immediatamente di svolgere le attività che stavano svolgendo, rinfrescarsi bagnandosi con acqua fresca e bere acqua potabile.**

**Essere in stato confusionale può essere un segno di colpo di calore e richiede un'immediata assistenza medica.**

**Nel trattamento di una grave malattia da calore, il raffreddamento è l'azione prioritaria da intraprendersi immediatamente, ed è indispensabile prevedere che venga sempre messa in atto all'insorgenza dei sintomi.**

È da tenere sempre presente che:

- Sentirsi male mentre si lavora al caldo è un serio segnale di allerta. Qualsiasi lavoratore che riferisca di sentirsi male durante il lavoro in condizioni di caldo corre il rischio dell'esaurimento da calore, situazione clinica che può rapidamente progredire in un colpo di calore se non trattata prontamente.
- Il primo intervento di soccorso in caso di sospetto esaurimento da calore o colpo di calore comporta il RAFFREDDAMENTO del corpo il più rapidamente possibile, oltre al dare da bere acqua potabile o a somministrare soluzioni isotoniche di cloruro di sodio per ripristinare la perdita di sali.
- Le persone con una grave malattia da calore non sempre sono in grado di riconoscere i rischi che stanno correndo. Se un lavoratore mostra segni di esaurimento da calore o colpo di calore, non deve essere mai lasciato solo fino a quando non arrivano i soccorsi.

10

### MISURE SPECIFICHE PER I LUOGHI DI LAVORO IN AMBIENTI CHIUSI

I luoghi di lavoro in ambienti chiusi possono essere raffreddati con l'utilizzo del condizionatore o, in alternativa, se la temperatura dell'aria è inferiore alla temperatura media corporea (circa 35°C), del ventilatore. È importante ricordare che i ventilatori meccanici accelerano soltanto il movimento dell'aria ma non abbassano la temperatura ambientale. Il condizionatore va utilizzato in modo corretto (vedi opuscolo Ministero della Salute [https://www.salute.gov.it/imgs/C\\_17\\_opuscoliPoster\\_117\\_allegato.pdf](https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_117_allegato.pdf)).

Altri metodi per abbassare la temperatura ambientale includono l'utilizzo di schermi riflettenti per l'allontanamento del calore radiante e l'isolamento termico degli infissi. Se sono presenti macchinari/superfici calde si possono posizionare schermi protettivi fra il lavoratore e le sorgenti radianti eventualmente presenti (semplici superfici riflettenti o riflettenti ed assorbenti) e si può ridurre, laddove possibile, l'emissività della superficie calda della sorgente radiante rivestendola con del materiale isolante.

## CONDIZIONI CRONICHE CHE AUMENTANO LA SUSCETTIBILITÀ AL CALDO

ALCUNE PATOLOGIE CRONICHE AUMENTANO IL RISCHIO DI EFFETTI AVVERSI DEL CALDO SIA NELLA POPOLAZIONE GENERALE CHE NEI LAVORATORI

### Malattie della tiroide

Gli ormoni tiroidei inducono liberazione di energia termica dalle cellule

### Obesità

Nei soggetti obesi aumenta lo sforzo cardiaco necessario per lavorare in ambienti caldi

### Asma e Bronchite cronica

Il caldo può provocare broncocostrizione e attacchi di asma specialmente in presenza di alti tassi di umidità

### Diabete

- Ostacola la dispersione di calore a seguito della ridotta vasodilatazione al caldo per una globale alterazione della reattività del microcircolo, condizione esacerbata da una eventuale neuropatia periferica, che riduce e rallenta l'attivazione dei meccanismi termoregolatori
- In caso di sforzi fisici intensi si possono verificare abbassamenti della glicemia



### Disturbi psichici e malattie neurologiche

Possono causare un'alterata percezione dei rischi associati al caldo e la conseguente assunzione di comportamenti inadeguati

### Patologie cardiovascolari

Possono rendere difficile il potenziamento del lavoro cardiaco necessario da una parte per disperdere il calore attraverso un aumento del flusso verso i distretti periferici e dall'altra per incrementare il flusso sanguigno verso i distretti muscolari interessati dallo sforzo, soprattutto per mansioni lavorative ad elevato impegno metabolico

### Malattie renali

- Per i soggetti con insufficienza renale o dializzati è riportata in letteratura una frequente associazione con ipertensione arteriosa e altre patologie cardiovascolari, con aumento del rischio di sbalzi di pressione associati al caldo
- La disidratazione può peggiorare l'insufficienza renale



Farmaci per la cura di queste patologie possono aumentare il rischio di disturbi associati al caldo, così come altri farmaci, tra cui:

- Farmaci anticoagulanti
- Farmaci antitumorali/chemioterapici

## COSA FARE

### Persone ipertese e con patologie cardiovascolari

- Attenzione alla corretta idratazione ed al reintegro, oltre che dei liquidi persi, anche dei sali minerali, specialmente in presenza di fattori di rischio concomitanti (es. infezioni gastrointestinali) che possono favorire l'insorgenza di aritmie
- Attenzione ad alzarsi bruscamente per evitare sbalzi improvvisi di pressione
- Monitorare più spesso la pressione arteriosa durante l'estate, e richiedere il parere del medico curante per eventuali aggiustamenti della terapia
- Se si soffre di ipertensione ridurre il consumo di sale

### Persone con malattie respiratorie

- Portare con sé la terapia da effettuare in caso di broncocostrizione

### Persone con disturbi psichici o neurologici

- Idratarsi adeguatamente e assumere regolarmente le terapie

### Persone con disturbi renali

- Monitorare più spesso la pressione arteriosa
- Idratarsi adeguatamente e seguire una sana alimentazione preferendo alimenti ricchi di fibre e poveri di potassio

### Persone con diabete

- Ostacola la dispersione di calore a seguito della ridotta vasodilatazione al caldo per una globale alterazione della reattività del microcircolo, condizione esacerbata da una eventuale neuropatia periferica, che riduce e rallenta l'attivazione dei meccanismi termoregolatori
- In caso di sforzi fisici intensi si possono verificare abbassamenti della glicemia

### Per tutti i lavoratori con una condizione cronica

- Confrontarsi con il medico competente e con il medico curante sui corretti comportamenti da adottare in caso di esposizione al caldo
- Tenere presente che l'organismo ha bisogno di adattarsi al caldo in modo graduale
- Già prima del turno di lavoro rinfrescarsi e idratarsi con bevande fresche, limitando il consumo di caffè che favorisce la disidratazione
- Seguire una sana alimentazione nutrendosi a sufficienza ed evitando il consumo di alcol
- Informarsi sulle previsioni degli effetti del caldo sui lavoratori in funzione di vari contesti occupazionali – consultare <https://www.salute.gov.it/portale/caldo/homeCaldo.jsp> e <https://www.workclimate.it/scelta-mappa/>
- Fare attenzione a sintomi come sudorazione intensa, cefalea, nausea, crampi: allerta rapidamente i colleghi e il responsabile per la sicurezza
- In caso di aggravamento dei sintomi contattare rapidamente il 118
- Non sospendere autonomamente le terapie in corso: una sospensione, anche temporanea, della terapia senza il controllo del medico può aggravare severamente uno stato patologico
- Per saperne di più: <http://www.salute.gov.it/caldo>

## L'IMPORTANZA DI MANTENERE UN BUONO STATO DI IDRATAZIONE

LA DISIDRATAZIONE PREDISPONE AL RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO E DI INSORGENZA DELLE PATOLOGIE DA CALORE. QUESTA CONDIZIONE SE DIVENTA CRONICA AUMENTA IL RISCHIO DI PATOLOGIE, COME QUELLE RENALI. LE PRESTAZIONI LAVORATIVE PEGGIORANO IN CONDIZIONI DI DISIDRATAZIONE E ANCHE LA PRODUTTIVITÀ NE RISENTE

### COME RICONOSCERE LA DISIDRATAZIONE

I lavoratori possono valutare il proprio stato di idratazione controllando la quantità e il colore dell'urina emessa: si è in buono stato di idratazione se si avverte lo stimolo a urinare una volta ogni 2 o 3 ore e se l'urina è di colore chiaro (vedi figura seguente).



### FATTORI CHE FAVORISCONO LA DISIDRATAZIONE E LE PATOLOGIE DA CALORE

- Presenza di malattie quali bronchite cronica, malattie cardiache, diabete, gastroenteriti
- Uso di farmaci per la cura di malattie croniche ed es. diuretici, antidepressivi, anticoagulanti
- Alimentazione non adeguata
- Insufficiente periodo di acclimatamento
- Abbigliamento pesante, non traspirante (es. dispositivi di protezione individuale, uniformi o tute da lavoro)
- Ritmo e intensità di lavoro sostenuti

## COME PREVENIRE LA DISIDRATAZIONE



### A CASA

- Tenere presente che l'organismo ha bisogno di adattarsi al caldo in modo graduale: un periodo adeguato di acclimatamento può essere di 7-14 giorni con un aumento graduale dei tempi di esposizione al caldo.
- Prima del turno di lavoro rinfrescarsi e idratarsi con bevande fresche e limitando il consumo di caffè; seguire una sana alimentazione nutrendosi a sufficienza ed evitare bevande alcoliche.

### È IMPORTANTE BERE ALL'INIZIO DELLA GIORNATA, PRIMA DI COMINCIARE A LAVORARE

Secondo recenti ricerche circa 2 lavoratori su 3 arrivano al lavoro già in stato di disidratazione. Essere idratati prima di iniziare a lavorare rende più facile il mantenimento dell'idratazione durante la giornata.

- Prima si inizia a bere, meno si mette sotto sforzo l'organismo.

Se si inizia a lavorare in condizioni di disidratazione, l'acqua bevuta durante la giornata, anche se consumata in quantità adeguata, potrebbe non essere sufficiente a soddisfare il fabbisogno idrico dell'organismo.

### È IMPORTANTE BERE ALL'INIZIO DELLA GIORNATA, PRIMA DI COMINCIARE A LAVORARE

- Normalmente i sali minerali persi con la sudorazione sono reintegrati in occasione dei pasti, pertanto per mantenere l'equilibrio idro-elettrolitico è importante **consumare i pasti a intervalli regolari**.
- **I lavoratori in regime di auto-restrizione idrica per motivi religiosi (coloro che seguono il Ramadan) devono bere almeno 2 litri d'acqua dopo il tramonto e 2 litri d'acqua prima dell'alba.** L'idratazione è cumulativa e quindi questo accorgimento è fondamentale. Importante è inoltre che evitino di saltare il pasto della mattina prima dell'inizio del digiuno.
- Le **bevande energetiche sono da evitare**: alcune contengono molta più caffeina rispetto alla classica tazzina da caffè; la caffeina in tali quantità può influenzare negativamente lo stato di idratazione. Inoltre, molte bevande energetiche contengono elevate quantità di zuccheri e aggiungono calorie non necessarie alla dieta.
- **Evitare il consumo di bevande alcoliche ai pasti perché l'alcol favorisce la vasodilatazione e aumenta il rischio di patologie da calore.**



**AL LAVORO È IMPORTANTE CONTINUARE A BERE DURANTE LA GIORNATA E PRIMA DI AVVERTIRE IL SENSO DELLA SETE**

**Chi lavora in condizioni di esposizione al caldo, soprattutto quando intenso e persistente, dovrebbe bere 1 bicchiere (250 ml) di acqua ogni 15-20 minuti, ovvero circa 1 litro all'ora.**

Bere un bicchiere d'acqua ogni 15-20 minuti è più efficace che bere maggiori quantità più di rado.

**In caso di forte sudorazione, reintrodurre insieme ai liquidi anche i sali minerali persi con un'alimentazione ricca di frutta e verdura e, in caso di sforzo fisico intenso, con integratori, su consiglio del medico competente o curante.**

#### **PER IL DATORE DI LAVORO**

- Distributori di acqua dovrebbero essere installati in diverse postazioni sul luogo di lavoro.
- Per le attività all'aperto, i lavoratori possono utilizzare zaini o cinture per l'idratazione dotate di apposito sistema di conservazione e di costante accesso all'acqua.
- In alternativa, refrigeratori contenenti acqua o grandi brocche d'acqua possono essere installati in postazioni all'ombra, in aree frequentate dai lavoratori durante la giornata.

## L'IMPORTANZA DELLE PAUSE PROGRAMMATE PER I LAVORATORI ESPOSTI AL CALDO



**NON È RACCOMANDABILE LAVORARE CONTINUATIVAMENTE IN CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE AL CALDO SENZA FARE PAUSE: È IMPORTANTE FARE PAUSE PERIODICHE PER RINFRESCARSI**

Pause dal lavoro brevi e tanto più frequenti quanto maggiore è il rischio associato al caldo possono ridurre i rischi per la salute senza influenzare la produttività.

**ATTENDERE DI AVVERTIRE LA STANCHEZZA PRIMA DI FARE UNA PAUSA POTREBBE NON ESSERE SUFFICIENTE**

È consigliabile concordare con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o con il Datore di lavoro un Piano di alternanza tra le attività lavorative e le pause.

**PRESTA ATTENZIONE ALLE PREVISIONI GIORNALIERE SULLE ONDATE DI CALORE ED OTTIENI UNA PREVISIONE PERSONALIZZATA DEL RISCHIO LEGATO ALLO STRESS DA CALDO**

Si raccomanda la consultazione di piattaforme previsionali di allerta da caldo specifiche per i lavoratori, come quella messa a punto nell'ambito del Progetto **WORKCLIMATE** ( <https://www.workclimate.it/scelta-mappa/> ), in grado di fornire previsioni personalizzate sulla base dell'attività fisica svolta dal lavoratore e dell'ambiente di lavoro (es. esposizione al sole o in zone d'ombra).

Le raccomandazioni sono diversificate in base all'intensità dell'attività lavorativa e al grado di esposizione al caldo:

- chi esegue un'attività lavorativa moderata durante un'ondata di calore dovrebbe seguire una serie di raccomandazioni per proteggersi dal caldo simili a quelle della popolazione generale (idratazione, alimentazione, abbigliamento) e fare pause frequenti in luoghi ombreggiati o con aria condizionata.
- chi esegue un'attività lavorativa intensa durante un'ondata di calore dovrebbe usare estrema cautela:
- il rischio di patologie da calore in questo caso è alto. In aggiunta alle raccomandazioni generali su idratazione, alimentazione, abbigliamento, quindi, se ne aggiungono altre relative alla gestione dell'attività lavorativa.
- È fortemente consigliato valutare con il Datore di Lavoro l'opportunità di rimodulare l'attività lavorativa (ritmo e turni), ad esempio con un'interruzione delle attività che richiedono un maggiore sforzo fisico nelle ore più calde e programmando pause frequenti in luoghi ombreggiati.



*Le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l'utilizzo di materiali e lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo alla CIGO.*

*A tal riguardo si chiarisce che possono rilevare anche le cosiddette temperature percepite, ricavabili anch'esse dai bollettini meteo, quando le stesse siano superiori alla temperatura reale.*

*Al ricorrere delle fattispecie sopra evidenziate, pertanto, possono costituire evento che dà titolo al trattamento di integrazione salariale temperature percepite superiori a 35° seppur la temperatura reale è inferiore al predetto valore.*

**(Messaggio Inps n. 1856 del 3 maggio 2017)**

## **Autori**

Miriam Levi<sup>1</sup>, Francesca de' Donato<sup>2</sup>, Manuela De Sario<sup>2</sup>, Emanuele Crocetti<sup>3</sup>, Andrea Bogi<sup>4</sup>, Iole Pinto<sup>4</sup>, Marco Morabito<sup>5</sup>, Alessandro Messeri<sup>5</sup> (meteorologo AMPRO), Alessandro Marinaccio<sup>6</sup>, Simona Del Ferraro<sup>6</sup>, Tiziana Falcone<sup>6</sup>, Vincenzo Molinaro<sup>6</sup> e Michela Bonafede<sup>6</sup>

1 UFC Epidemiologia, Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Centro 2 Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale - Regione Lazio

UFS CeRIMP, Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Centro

Laboratorio di Sanità Pubblica, Laboratorio Agenti Fisici dell'Azienda USL Toscana Sud-Est 5 Istituto per la BioEconomia - Consiglio Nazionale delle Ricerche

6 Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del lavoro ed ambientale – INAIL

Progetto grafico a cura di Matteo Gramigni (ZonaZero)



**INAIL**



**[www.inail.it](http://www.inail.it)**

<b>TFR</b> <b>INDICE DI RIVALUTAZIONE DI GIUGNO 2022</b>
---

L'Istituto Centrale di Statistica ha diffuso l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, risultato nel mese di **giugno 2022** pari a **106,2** (base 2015 = 100).

In applicazione dell'art. 5 della legge 297/82, nel caso in cui un rapporto di lavoro sia stato risolto dal **15 giugno 2022** al **14 luglio 2022** la percentuale di **rivalutazione** da applicare al Trattamento di Fine Rapporto (Tfr) ammonta a **4,775424%**.